

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

362^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1990

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (1138);

«Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale» (140), d'iniziativa del senatore Pozzo e di altri senatori;

«Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione» (1159), d'iniziativa del senatore Macaluso e di altri senatori;

«Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione» (2028), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori:

PRESIDENTE Pag. 4 e *passim*

* RASTRELLI (MSI-DN) 5 e *passim*

GOLFARI (DC), relatore 5 e *passim*

* TEMPESTINI, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni 5 e *passim*

POLLICE (Misto-Verdi Arc.) 16

* STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.) 17 e *passim*

MARIOTTI (Fed. Eur. Ecol.) 18, 58

VISCONTI (PCI) 18, 35, 38

SANESI (MSI-DN) 19

LIPARI (DC) 19, 29, 56

* RIVA (Sin Ind.) 21

GIUSTINELLI (PCI)	Pag. 25 e passim
ELIA (DC)	28
VISIBELLI (MSI-DN)	32, 59
* MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni	32 e passim
* FIORI (Sin. Ind.)	36 e passim
PINNA (PCI)	51, 53
CORRENTI (PCI)	55
GIACOVAZZO (DC)	58
* ANDREATTA (DC)	71
* LIBERTINI (PCI)	73

ALLEGATO**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione	Pag. 77
Assegnazione	77
Rimessione all'Assemblea	78

GOVERNO

Tramissione di documenti	78
--------------------------------	----

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Argan, Bisso, Bo, Boato, Calvi, Gualtieri, Kessler, Leone, Malagodi, Meoli, Micolini, Pavan, Pezzullo, Picano, Pulli, Rigo, Scivoletto, Senesi, Spadaccia, Vecchietti, Visca, Zecchino, Zito, Zuffa.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Colombo, Fassino, Fioret, Parisi e Rubner, a Lussemburgo, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (1138);
- «Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale» (140), d'iniziativa del senatore Pozzo e di altri senatori;
- «Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione» (1159), d'iniziativa del senatore Macaluso e di altri senatori;

«Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione» (2028), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1138, 140, 1159 e 2028.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1138, nel testo proposto dalla Commissione.

Dopo l'accantonamento dell'articolo 15, ieri è stato approvato l'articolo 16.

Seguono ora due emendamenti, d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri, tendenti ad inserire, dopo l'articolo 16, due articoli aggiuntivi.

Dopo l'articolo 16, inserire i seguenti:

«Art. 16-bis.

(Divieto di posizioni dominanti nell'attività di produzione e distribuzione di programmi)

1. Nessun soggetto, impresa, gruppo di imprese o imprese fra loro collegate può esercitare contemporaneamente attività di produzione o di distribuzione di programmi destinati ad emittenti radiotelevisive, comunque realizzati o distribuiti e controllare più di 3 emittenti radiotelevisive.

2. Nessun soggetto, impresa, o gruppo di imprese può controllare, anche indirettamente, più società di produzione o distribuzione di programmi per l'emittenza radiotelevisiva.

3. I contratti di fornitura dei programmi non possono avere durata superiore a tre anni».

16.0.1 (Nuovo testo)

FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

«Art. 16-ter.

(Disposizioni transitorie sul diritto d'autore)

1. Fino all'entrata in vigore della riforma delle norme sul diritto d'autore, i compensi previsti per gli aventi diritto dall'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974, n. 490, limitatamente alle emittenti di radiodiffusione sonora sono calcolati in forma forfettaria e complessiva nella misura del 2 per cento del fatturato lordo derivante da acquisizione pubblicitarie di qualsiasi tipo connesse con il repertorio musicale.

2. Parimenti i diritti fonografici previsti dal citato articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente alle emittenti di radiodiffusione sonora, sono calcolati in forma forfettaria e complessiva nella misura dello 0,5 per cento del fatturato lordo derivante da acquisizione pubblicitarie di qualsiasi tipo connesse con il repertorio musicale».

16.0.2

FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Poichè il primo di questi emendamenti (16.0.1) attiene al tema delle posizioni dominanti (materia disciplinata dall'articolo 15), dispongo l'accantonamento di tale emendamento che sarà trattato dopo l'articolo 15.

Esaminiamo ora l'emendamento 16.0.2, in tema di diritto di autore.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* RASTRELLI. Signor Presidente, si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GOLFARI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

TEMPESTINI, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.0.2.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, mi pare che questo emendamento non rientri tra quelli in connessione con l'articolo 15 sul quale verrà posta la fiducia. Si tratta di una fattispecie autonoma prevista a tutela del diritto d'autore e quindi come tale può essere tranquillamente discusso e votato dall'Aula. Mi pare che la fattispecie sia molto chiara e non vedo per quale motivo ci possa essere una opposizione di principio, almeno per come mi è sembrato di capire da quanto detto dal relatore, in una materia che ha tutte le caratteristiche utili per essere inserita in una normativa del genere. Quindi raccomandiamo all'Aula l'accoglimento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.0.2, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17.

Capo II

NORME PER LA RADIODIFFUSIONE PRIVATA

Art. 17.

(Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata)

1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica è subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione è rilasciata anche per l'installazione dei relativi impianti qualora sia preventivamente accertata l'indisponibilità dei collegamenti e degli impianti di cui all'articolo 5.

2. La concessione può essere rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell'articolo 3. La concessione non è trasferibile salvo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 18, ha la durata di sei anni ed è rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti, nonché gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'articolo 35.

3. La concessione in ambito nazionale può essere rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative, costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, con capitale sociale non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per oggetto la radiodiffusione televisiva ovvero a 500 milioni di lire se ha per oggetto la radiodiffusione sonora.

4. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale può essere rilasciata esclusivamente a:

a) persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino cauzione per un importo non inferiore a lire 500 milioni;

b) enti di cui all'articolo 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato italiano e da altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino cauzione non inferiore a lire 500 milioni;

c) società costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, ad esclusione delle società semplici, con capitale non inferiore a lire 500 milioni.

5. La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4. Non si applicano ad essi gli obblighi di cauzione e i limiti di capitale sociale o patrimonio di cui allo stesso comma 4.

6. Le società richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti di cui all'articolo 18, commi 1 e 2.

7. La concessione non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo.

8. La concessione non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito.

9. La concessione non può, altresì, essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non può essere altresì rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso.

10. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 9 nei confronti delle società di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre società si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci.

11. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

12. Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della potenzialità economica, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive si tiene anche conto della presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e degli indici di ascolto rilevati. In sede di rinnovo si tiene altresì conto delle eventuali sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con il regolamento di cui all'articolo 35 sono stabiliti le modalità ed ogni altro elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della concessione.

13. La concessione in ambito nazionale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei ministri. La concessione in ambito locale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

14. L'atto con cui viene rilasciata la concessione a soggetti non titolari di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce un termine, non superiore a centottanta giorni, entro cui deve avere inizio la regolare trasmissione di programmi.

15. La concessione prevista nel presente Capo si estingue:

- a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
- b) per rinuncia del concessionario;
- c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel caso in cui titolare sia una persona giuridica, quando questa si estingua;
- d) per dichiarazione di fallimento.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, dopo le parole: «la ubicazione» *inserire le seguenti*: «, che deve rispettare compatibilità ambientali, urbanistiche e sanitarie,».

17.6

POLLICE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. La concessione per radiodiffusione sonora o televisiva è assentita rispettivamente per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale.

2-ter. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale è caratterizzata dallo scopo di lucro ed è conseguentemente esercitata dai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni ovvero da persone fisiche loro esponenti, che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose. La concessione per radiodiffusione sonora a carattere comunitario è assentita a persone fisiche, fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute, senza obblighi di cauzione, le quali s'impegnino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le 7 e le 21. Non sono considerati programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, così come più puntualmente indicato nel regolamento di cui all'articolo 35.

2-quater. Non è consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale».

17.14

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La concessione per la radiodiffusione è assentita rispettivamente per la radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario. La radiodiffusione a carattere commerciale è caratterizzata da imprese con finalità di lucro, anche indiretto, ed è conseguentemente esercitata da società di capitali o di persone ovvero da persone fisiche in qualità di imprese individuali. La radiodiffusione a carattere comunitario sia nazionale che locale è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni ovvero da persone fisiche loro esponenti, che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose. La concessione per la radiodiffusione a carattere comunitario obbliga il concessionario a trasmettere programmi originali autoprodotti di tipo non musicale e che abbiano riferimento alle istanze indicate per almeno il 60 per cento delle ore di trasmissione giornaliera comprese tra le ore 7 e le ore 20

per quanto riguarda la radiodiffusione sonora e tra le 20 e le 24 per quanto riguarda la radiodiffusione televisiva».

17.32 STRIK LIEVERS, BOATO, SPADACCIA, CORLEONE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La concessione per la radiodiffusione sonora è assentita rispettivamente per la radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale è caratterizzata da imprese con finalità di lucro, anche indiretto, ed è conseguentemente esercitata da società di capitali o di persone ovvero da persone fisiche in qualità di imprese individuali. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario sia nazionale che locale è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni ovvero da persone fisiche loro esponenti, che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose. La concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario obbliga il concessionario a trasmettere programmi originali autoprodotti di tipo non musicale e che abbiano riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento delle ore di trasmissione giornaliera comprese tra le ore 7.00 e le ore 21.00».

17.26

MARIOTTI, MARNIGA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La concessione per la radiodiffusione sonora è assentita rispettivamente per la radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario sia nazionale che locale è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni ovvero da persone fisiche loro esponenti, che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, linguistiche, politiche e religiose. La concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario obbliga il concessionario a trasmettere programmi originali autoprodotti di tipo non musicale e che abbiano riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento delle ore di trasmissione giornaliera comprese tra le ore 7,00 e le ore 20,00».

17.18

MACALUSO, PINNA, GIUSTINELLI, TEDESCO
TATÒ, NESPOLO, VISCONTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La concessione per la radiodiffusione sonora è assentita rispettivamente per la radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale è caratterizzata da imprese con finalità di lucro, anche indiretto, ed è conseguentemente esercitata da società di capitali o di persone ovvero da persone fisiche in qualità di imprese individuali. La radiodiffusione

sonora a carattere comunitario sia nazionale che locale è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni ovvero da persone fisiche loro esponenti, che siano espressione di particolari istanze».

17.40 FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Aggiungere il seguente comma:

«... In nessun caso è permessa la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in quella a carattere commerciale».

17.31 MARIOTTI, MARNIGA

Aggiungere il seguente comma:

«... In nessun caso è permessa la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in quella a carattere commerciale».

17.39 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Aggiungere il seguente comma:

«... In nessun caso è permessa la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in quella a carattere commerciale».

17.41 PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI, LOTTI, SERRI

Al comma 3, dopo la parola: «nazionale» inserire le seguenti: «a carattere commerciale»; al comma 4, nell'alinea, dopo la parola: «locale» inserire le seguenti: «a carattere commerciale»; al comma 5, dopo la parola: «locale» inserire le seguenti: «a carattere commerciale».

17.15 IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere in fine le parole: «a carattere commerciale come specificato al precedente comma 2».

17.33 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «a carattere commerciale come specificato al precedente comma 2».

17.27 MARIOTTI, MARNIGA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva può essere rilasciata alle persone fisiche e, sempre che abbiano per statuto quale oggetto esclusivo le attività predette, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, e alle società cooperative. Il titolare della concessione deve avere la cittadinanza e la nazionalità italiana o di uno dei paesi della Comunità economica europea».

17.7

POLLICE

Al comma 4, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati della Comunità economica europea, che prestino cauzione per un importo non inferiore a lire 500 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 35;

b) enti di cui all'articolo 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato italiano e da altri Stati della Comunità economica europea, che prestino cauzione non inferiore a lire 500 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 35».

17.16

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Agli effetti della presente legge le società in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche».

17.8

POLLICE

Sopprimere il comma 5.

17.28

MARIOTTI, MARNIGA

Al comma 7, dopo le parole: «oggetto sociale» inserire la seguente: «esclusivo».

17.19

MACALUSO, CORRENTI, GIUSTINELLI, PINNA,
NOCCHI, VISCONTI

Sopprimere il comma 8.

17.9

POLLICE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Le concessioni sono rilasciate alla radiodiffusione a carattere comunitario fino al 20 per cento del totale delle concessioni assegnabili in ogni ambito o bacino sulla base delle frequenze disponibili».

17.17

IL RELATORE

Sostituire il comma 12, con il seguente:

«12. Il rilascio della autorizzazione radiofonica o televisiva avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della presenza sul mercato e della potenzialità economica. Per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive, si tiene conto delle ore di trasmissione effettuate o delle quote percentuali di spettacoli e servizi autoprodotti e del personale dipendente inquadrato nel contratto collettivo nazionale di categoria degli addetti alle imprese radiofoniche e televisive private e dei collaboratori. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 35 sono stabiliti modalità ed ogni altro elemento utile per il rilascio della autorizzazione».

17.10

POLLICE

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Il rilascio della autorizzazione radiofonica o televisiva avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della presenza sul mercato e della potenzialità economica. Per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive, si tiene conto delle ore di trasmissione effettuate o delle quote percentuali di spettacoli e servizi autoprodotti e del personale dipendente inquadrato nel contratto collettivo nazionale di categoria degli addetti alle imprese radiofoniche e televisive private e dei collaboratori. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 35 sono stabiliti modalità ed ogni altro elemento utile per il rilascio della autorizzazione.».

17.34 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 12, sostituire le parole: «e della qualità della programmazione prevista» con le altre: «, della qualità e del rilievo culturale della programmazione prevista».

17.35 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, CORLEONE, BOATO

Al comma 12, primo periodo, dopo la parola: «tecnologici», inserire le seguenti: «nonchè della mancanza di altre domande di concessione in capo allo stesso soggetto o a soggetto dal medesimo direttamente o indirettamente controllato».

17.1

LIPARI

Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.

17.13

FIORI, RIVA

Al comma 12 dopo le parole: «servizi informativi autoprodotti,» inserire le seguenti: «, con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67».

17.20

MACALUSO, PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI,
CALLARI GALLI

Al comma 12, dopo le parole: «servizi informativi autoprodotti,» inserire le seguenti: «con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67».

17.29

MARIOTTI, MARNIGA

Al comma 12, dopo le parole: «servizi informativi autoprodotti,» inserire le seguenti: «con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67».

17.36

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 12, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «In sede di rilascio e di rinnovo della concessione si tiene altresì conto dell'accesso alla programmazione consentito ai soggetti di cui all'articolo della legge 14 aprile 1975, n. 103, nelle forme e nei modi indicati nel regolamento che sarà concordato tra il Garante e le associazioni nazionali delle emittenti private e degli utenti».

17.21

MACALUSO, NESPOLO, NOCCHI, GIUSTINELLI,
LOTTI, VISCONTI

Al comma 12, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Ove vi sia eccedenza di domande rispetto al numero di frequenze disponibili si procede ad una valutazione comparativa che tenga conto, oltre che degli elementi di cui sopra, anche: della percentuale di programmi di produzione nazionale; dello spazio destinato all'accesso; della mancanza di altre domande di concessione in capo allo stesso soggetto o a soggetto dal medesimo direttamente o indirettamente controllato».

17.2

LIPARI

Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora le bande di frequenza all'uopo riservate dal piano di assegnazione di cui all'articolo 3 risultino insufficienti ad accogliere tutte le domande di concessione presentate da soggetti aventi i requisiti previsti dalla presente legge, nel formare la graduatoria si dovrà procedere ad una

valutazione comparativa delle domande presentate che privilegi innanzitutto gli obiettivi:

- a) del pluralismo della comunicazione televisiva e della libertà di concorrenza tra le imprese;
- b) della realizzazione del diritto dei cittadini ad un'informazione completa, obiettiva ed imparziale;
- c) della valorizzazione e dello sviluppo della cultura nazionale e locale e della produzione audiovisuale nazionale;
- d) del progresso tecnologico;
- e) dell'occupazione;
- f) della corretta utilizzazione dello spettro radioelettrico».

17.11

POLLICE

Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il rilascio delle concessioni deve essere altresì subordinato al preventivo rilascio da parte dell'autorità competente del benessere, anche in regime di deroga, in materia sanitaria, informatica e ambientale».

17.12

POLLICE

Al comma 13, primo periodo, aggiungere in fine le parole «, previo parere vincolante del Garante da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. Il parere si considera favorevole qualora non pervenga entro il termine prescritto».

17.22

GIUSTINELLI, MAFFIOLETTI, PINNA, LOTTI,
LIBERTINI, VISCONTI

Al comma 13, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: «previo parere delle Regioni interessate e parere vincolante del Garante da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. Il parere si considera favorevole qualora non pervenga entro il termine prescritto».

17.23

GIUSTINELLI, MAFFIOLETTI, MACALUSO, PINNA,
LIBERTINI, VISCONTI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. In sede di primo rilascio della concessione, ove questa sia richiesta da soggetti che hanno reso la comunicazione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, o da loro aventi causa, il rilascio della concessione è condizionato al pagamento di un canone commisurato alla portata degli impianti di radiodiffusione e alla durata dell'attività svolta da ciascuna emittente radiotelevisiva privata fino all'entrata in vigore della presente legge. La misura di tale canone è fissata nel regolamento di cui all'articolo 35».

17.3

LIPARI

Al comma 15, alla lettera d), aggiungere le seguenti parole: «del concessionario o del suo socio di maggioranza».

17.4

LIPARI

Al comma 15, aggiungere la seguente lettera:

«*d-bis*) per decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su conforme parere del Garante, a seguito di violazione di uno o più dei divieti previsti dalla presente legge».

17.5

LIPARI

Al comma 15, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*e*) per revoca».

17.24

MACALUSO, GAMBINO, PINNA, GIUSTINELLI,
LOTTI, VISCONTI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«*15-bis*. Le persone fisiche e le società che intendono versare contributi a favore delle emittenti di radiodiffusione sonora a carattere comunitario possono detrarre gli importi predetti dal reddito imponibile con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

17.37

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«*15-bis*. Le persone fisiche e le società che intendono versare contributi a favore delle emittenti di radiodiffusione sonora a carattere comunitario possono detrarre gli importi predetti dal reddito imponibile con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

17.42

PINNA, SERRI, GAROFALO, SPOSETTI, GIUSTINELLI,
VISCONTI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«*15-bis*. In nessun caso si potrà procedere al trasferimento ad altri soggetti della concessione di radiodiffusione sonora a carattere comunitario se non attraverso l'assenso del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che accerterà il permanere delle caratteristiche comunitarie».

17.30

MARIOTTI, MARNIGA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-ter. In nessun caso si potrà procedere al trasferimento ad altri soggetti della concessione di radiodiffusione sonora a carattere comunitario se non attraverso l'assenso del Ministro delle poste e telecomunicazioni che accerterà il permanere delle caratteristiche comunitarie».

17.38

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Aggiungere in fine il seguente comma:

«15-bis. In nessun caso si potrà procedere al trasferimento ad altri soggetti della concessione di radiodiffusione sonora a carattere comunitario se non attraverso l'assenso del Garante che accerterà il permanere delle caratteristiche comunitarie».

17.25

PINNA, GIUSTINELLI, BISSO, CORRENTI, LIBERTINI, VISCONTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

POLLICE. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 17.6, proponiamo di inserire al secondo comma, dopo le parole: «la ubicazione», le seguenti: «, che deve rispettare compatibilità ambientali, urbanistiche e sanitarie,». L'installazione degli impianti impone ormai questo riferimento, anche se poi il relatore Golfari dirà che è previsto in una serie di articoli. Soprattutto l'installazione delle antenne e dei ripetitori in alcuni luoghi comporta un inquinamento ambientale altissimo: per chi abita a Roma vorrei ricordare Monte Cavo, oppure, per quanto riguarda la Lombardia si può ricordare Monte Penice o altre località dove la presenza o la vicinanza di una miriade di antenne e di ripetitori causa inconvenienti gravissimi perchè vi sono radiazioni e altre conseguenze immaginabili.

Gli altri emendamenti che ho presentato all'articolo 17 si riferiscono soprattutto alla normativa del diritto commerciale riguardando le figure e i soggetti che saranno titolari delle imprese. Si tratta soprattutto di emendamenti suggeriti dalle associazioni delle radio e dalle associazioni che coordinano l'attività della radio. Sono previsti alcuni livelli di soglia minima per accedere all'autorizzazione radiofonica e televisiva. Comunque, per alcuni emendamenti ne spiegherò specificatamente le ragioni in sede di dichiarazione di voto.

GOLFARI, *relatore*. Il lungo emendamento 17.14 riguarda l'introduzione nella legislazione che stiamo approvando dell'emittenza a carattere comunitario. Si tratta di una novità emersa durante il dibattito in Commissione e che la Commissione ha delegato al sottoscritto per l'illustrazione in Aula con un relativo emendamento.

In sostanza viene introdotta la distinzione tra emittenza a carattere commerciale ed emittenza a carattere comunitario. Mentre è facilmente intuibile il carattere dell'emittenza commerciale, l'emittenza a carattere

comunitario è caratterizzata dall'assenza di scopi di lucro ed è esercitata da fondazioni e da associazioni che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose. La concessione è rilasciata a persone fisiche, fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute, senza obbligo di cauzione: questa è un'altra caratteristica di diversità rispetto all'emittenza a carattere commerciale.

I concessionari si impegnano a trasmettere programmi originali, autoprodotti, che hanno riferimento alle istanze indicate, per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione. L'emittenza a carattere commerciale o a carattere comunitario ovviamente riguarda sia l'ambito nazionale, sia l'ambito locale ed è questa l'espressione che io ricavo da altri analoghi emendamenti presentati su questa stessa materia (il 17.30 dei senatori Mariotti e Marniga, il 17.38 dei senatori Strik Lievers ed altri, il 17.51 dei senatori Mariotti e Marniga, il 17.39 dei senatori Strik Lievers ed altri, il 17.41 e il 17.25 dei senatori Pinna ed altri), nei quali si rinviene appunto la dizione: «sia nazionale che locale», che il relatore fa propria e che vorrebbe inserire nell'emendamento 17.14 alla fine del primo comma. Bisogna anche inserire, ogni volta che si parla di «radiodiffusione», la parola: «sonora», perchè si tratta di emittenza a carattere commerciale o comunitario sonora, cioè stiamo parlando della radiofonia, tanto per capirci, non dell'emittenza televisiva.

Con queste precisazioni, che ricavo dagli emendamenti che ho sopra ricordato (sempre se i colleghi presentatori di questi emendamenti sono d'accordo, in particolare i senatori Mariotti, Strik Lievers e Pinna) l'emendamento 17.14 del relatore potrebbe essere approvato perchè riassume tutte le istanze presentate e quindi assorbe questi emendamenti ed inoltre gli emendamenti 17.32, dei senatori Strik Lievers ed altri, 17.26, dei senatori Mariotti e Marniga e 17.40, dei senatori Filetti ed altri.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, l'emendamento 17.32 è sostanzialmente simile a quello del relatore, il 17.14, e credo che possa considerarsi sostanzialmente assorbito tranne che per un punto che suggerirei al relatore di recepire nel suo emendamento. Si tratta della specificazione che noi facciamo che per le radiodiffusioni comunitarie televisive l'obbligo di trasmissione di programmi conformi alle finalità d'emittenza sia per il periodo tra le 20 e le 24. Infatti, mentre per le radio il periodo utile di trasmissione è nel corso della giornata, per la televisione il momento importante è tra le 20 e le 24. Vorrei chiedere al relatore se è d'accordo a recepire questo concetto nel suo emendamento.

Il 17.39 rientra nella stessa serie, come pure il 17.33. Ritengo possa essere opportuno, una volta che si accoglie il concetto di emittente comunitaria, specificare che gli oneri stabiliti al comma 3 riguardano soltanto l'emittenza commerciale.

L'emendamento 17.34, simile ad altro presentato dal senatore Pollice, chiede, per quanto riguarda il comma 12, di modificare il particolare riferimento al personale con contratto giornalistico facendo invece riferimento al personale dipendente inquadrato nel contratto collettivo nazionale di categoria degli addetti alle imprese radiofoniche

e televisive. Mi pare una previsione molto più congrua dal momento che non si capisce perchè ci si debba riferire soltanto ad una particolare categoria di dipendenti che per di più, per quanto riguarda gran parte delle emittenti locali, non è sostanzialmente presente, mentre c'è del personale che lavora in queste emittenti che è dipendente con contratto specifico della categoria.

L'emendamento 17.35 propone di riconoscere nei criteri per la concessione anche il rilievo culturale della programmazione prevista in modo da incoraggiare le emittenti a produrre una programmazione non soltanto di generica qualità, ma anche di rilievo culturale.

L'emendamento 17.36 si illustra da sè. È simile ad altri emendamenti presentati da alcuni colleghi. L'emendamento 17.37 chiede un ulteriore sostegno alle emittenti comunitarie, cioè chiede che sia consentita la detrazione dal reddito, nelle modalità e nei limiti previsti dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contributi alle emittenti comunitarie.

L'emendamento 17.38, invece, è recepito dall'emendamento del relatore. Questo è tutto.

MARIOTTI. Signor Presidente, il relatore ha già illustrato parte dei nostri emendamenti ricevendo nel suo emendamento quanto noi proponevamo.

Qui vorrei aggiungere, alle valutazioni del relatore, quelle contenute negli emendamenti 17.29 e 17.30 che non paiono completamente recepite.

In particolare, l'emendamento 17.29 è volto a dare un valore di merito, in sede di valutazione dei requisiti dei richiedenti la concessione per la radiodiffusione, a coloro che in passato hanno effettuato servizi informativi autoprodotti. La legge 25 febbraio 1987, n. 67, che ha innovato la legge 5 agosto 1981, n. 416, sull'editoria, definisce per la radiofonia questi servizi e il significato di autoproduzione. I soggetti che li effettuano, oltre il 25 per cento, tra le ore 7 e le ore 21 di ciascun giorno sotto il controllo del servizio editoria della Presidenza del Consiglio, hanno diritto ad alcune agevolazioni. Il richiamo a questa norma dà maggiore vigore al titolo «Servizi informativi autoprodotti» e garantisce la veridicità di questo titolo con quella percentuale.

C'è poi l'emendamento 17.30 con il quale noi intendiamo impedire che l'emittenza comunitaria si possa trasformare in altra forma di radiodiffusione sia attraverso il trasferimento comunque effettuato del titolo della concessione, sia attraverso il passaggio alla tipologia commerciale, ciò perchè l'emittenza comunitaria gode di notevoli privilegi sia in sede di assegnazione che di agevolazione sui canoni.

VISCONTI. Signor Presidente, le questioni che noi poniamo nei nostri emendamenti sono sostanzialmente identiche a quelle illustrate sia dal relatore sia dai colleghi che mi hanno preceduto; vi è, infatti, soprattutto la questione di distinguere le emittenti tra quelle commerciali e quelle a carattere comunitario, cercando di dare maggiore spazio alle emittenti della seconda tipologia.

Indubbiamente vi sono delle differenze tra le diverse posizioni, come abbiamo constatato nel corso della discussione e della votazione

degli emendamenti; si tende perciò ad una convergenza su un'unica posizione. Le differenze riguardano grosso modo le fasce orarie per le trasmissioni, ma possono riguardare anche la tipologia dell'emittenza a carattere comunitario per quanto concerne la sua definizione. Tali differenze, comunque, non sono sostanziali: vi è, infatti, una convergenza sui punti cardine della proposta.

Dovendo illustrare una serie di emendamenti che non riguardano la sola tipologia dell'emittenza, dividerò in due parti il mio discorso. La prima parte riguarda la tipologia dell'intervento; al riguardo credo che non siano necessarie ulteriori spiegazioni e delucidazioni per i punti che saranno affrontati nel corso del dibattito e delle votazioni. Noi introduciamo alcuni elementi (credo che il relatore sia concorde su questa posizione) che mirano ad introdurre una serie di agevolazioni anche fiscali per facilitare l'accesso sul mercato delle emittenti a carattere comunitario.

C'è di più: introduciamo una norma che riguarda il rilascio delle concessioni. Prima di rilasciare la concessione o il rinnovo della medesima dovremmo guardare non solo ai requisiti soggettivi dell'aspirante concessionario, ma anche al comportamento che egli ha tenuto nel passato nel corso della gestione dell'esercizio. Mi riferisco all'accesso alle trasmissioni da parte di determinati soggetti in determinati casi della vita politica del nostro paese. Faccio, quindi, riferimento alle tribune elettorali ed alle possibilità di accesso alla televisione, cioè alle informazioni ed al dibattito politico da parte di soggetti sia politici, che sindacali.

Infine, proponiamo che prima del rilascio della concessione siano sentiti rispettivamente il Garante, da una parte, e le regioni interessate, dall'altra, per quanto riguarda il rilascio delle concessioni in ambito nazionale ed il rilascio delle concessioni in ambito locale. Questo parere deve per noi essere vincolante. Quindi, prima dell'emanazione del decreto, si deve tener conto del parere del Garante e delle regioni interessate.

SANESI L'emendamento 17.40 si illustra da sè.

LIPARI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 17.1, devo dire che mi sembra che tale aggiunta si imponga. Se noi veramente con questa legge vogliamo creare un meccanismo in forza del quale sia consentito (come è stato ribadito ieri dal relatore a margine di altro emendamento) che siano conferite il massimo di concessioni possibili, credo che vada specificato che, laddove concorrono più domande, deve tenersi conto della mancanza di altre concessioni in capo allo stesso soggetto o a soggetto dal medesimo controllato. È chiaro che, tra due persone che si trovano nelle stesse condizioni e hanno gli stessi requisiti richiesti da questa norma, deve essere preferito colui che non possiede alcuna concessione rispetto a colui che sullo stesso territorio sia già titolare di un'altra concessione.

Per quanto riguarda l'emendamento 17.2, mi sembra che nel sistema proposto dalla Commissione manchi la previsione relativa ai criteri da seguire in caso di concorso tra più domande, laddove ci sia eccedenza delle domande rispetto alle frequenze disponibili.

Prevederei che, qualora si verificasse una eccedenza di domande rispetto al numero di frequenze disponibili, si proceda «ad una valutazione comparativa che tenga conto oltre che degli elementi di cui sopra, anche: della percentuale di programmi di produzione nazionale; dello spazio destinato all'accesso; della mancanza di altre domande di concessione in capo allo stesso soggetto o a soggetto dal medesimo direttamente o indirettamente controllato». Si tenga conto che se non inseriamo una previsione di questo tipo, affideremo esclusivamente ad una conflittualità che sarà portata di fronte ai Tar o ad altri organi di giustizia amministrativa la soluzione dei conflitti tra soggetti che presentano domande di concessione rispetto ad un numero di frequenze in ipotesi insufficiente.

Con l'emendamento 17.3 suggerisco di inserire un comma aggiuntivo, il 14-*bis*. Mi dispiace non sia presente il Ministro, ma ricordo la questione al Sottosegretario. Si tratta di un problema che è stato ampiamente discusso nei dibattiti in questi anni. Si riconosce che l'etere è un bene pubblico che in questi anni è stato occupato da soggetti non legittimati a farlo. Formalmente si è avuta una provvisoria legittimazione per effetto della legge n. 10 del 1985. Se il provvedimento al nostro esame diventerà legge dello Stato, avremo la definitiva, formale legittimazione in funzione dell'atto di concessione. Però, come regolarizziamo la situazione del periodo precedente? Possiamo ritenere che davvero questa legge finisca, sia pure retrospettivamente, per ratificare il *Far West*? Se non vogliamo che ciò accada, dobbiamo richiedere che, come condizione per il conferimento della concessione laddove questa sia richiesta da un soggetto che negli anni passati ha occupato l'etere, vi sia il pagamento di una somma corrispondente al canone di concessione per gli anni passati. Se questo non accade, potremmo avere una operazione che finisce in qualche modo per costituire una legittimazione dell'occupazione di un bene pubblico da parte dei soggetti privati.

L'emendamento 17.4 è una specificazione di ordine tecnico che mi sembra si renda necessaria. Nel testo si dice che la concessione si estingue per dichiarazione di fallimento; a mio avviso va aggiunto che questo deve essere del concessionario o del suo socio di maggioranza, perchè altrimenti a questo tipo di effetto si dovrebbe arrivare attraverso una pronuncia giurisdizionale. Propongo inoltre, con l'emendamento 17.5, che tra le cause di esclusione dalla concessione si aggiunga anche la fattispecie di un apposito decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su conforme parere del Garante, a seguito di violazione di uno o più dei divieti previsti dalla presente legge. Ieri avevo proposto che questa situazione venisse chiaramente indicata tra i poteri del Garante. Il relatore mi ha risposto che ciò emergeva anche dal sistema della legge. Ebbene, in questo caso manca l'indicazione esplicita che tra le cause di estinzione delle concessioni, pur previste in altre norme, sia ricompresa anche quella della revoca per violazione di legge. È prevista in altri casi, ma non nella norma di carattere generale che stabilisce quali sono le cause di estinzione della concessione. Mi sembra opportuno per ragioni di coordinamento tecnico inserire questa ulteriore lettera d-*bis*).

* RIVA. L'emendamento 17.13 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, ho già oltrepassato i limiti di tempo complessivi a mia disposizione. Mi rimetto pertanto alla sua clemenza, altrimenti non saprei come fare ad esprimere il mio parere sugli emendamenti.

Per quanto riguarda l'ubicazione «che deve rispettare compatibilità ambientali, urbanistiche e sanitarie», così come propone il senatore Pollice, devo esprimere parere negativo e non perchè nutra una particolare contrarietà nei confronti degli emendamenti presentati dal senatore Pollice, ma perchè abbiamo già disciplinato questa materia all'articolo 4 ed anche all'articolo 19, comma 1. Per questi motivi, esprimo parere negativo.

Per quanto riguarda l'emendamento 17.18, presentato dal senatore Macaluso e da altri senatori, credo che debba ritenersi (insieme a quelli degli altri colleghi che si riferiscono alla stessa materia) assorbito dall'emendamento del relatore.

Nell'emendamento 17.15, del relatore, dovrebbe essere inserita (ed è una questione di coordinamento), dopo la parola «concessione», la parola «televisiva». Mi sembra che questo dovrebbe essere il testo di questo emendamento; comunque chiedo aiuto ed assistenza ai collaboratori del Senato per vedere se ho capito bene il senso di tale precisazione.

Gli emendamenti 17.33 e 17.27 sono assorbiti dall'emendamento 17.15.

Per quanto riguarda l'emendamento 17.7, presentato dal senatore Pollice, devo far notare che è già compreso nel testo proposto dalla Commissione, per cui esprimo parere negativo.

L'emendamento 17.16, proposto dal relatore, propone soltanto una questione di rinvio al regolamento. Inoltre, esprimo parere negativo sull'emendamento 17.8, presentato dal senatore Pollice.

Per quanto concerne l'emendamento 17.28, presentato dai senatori Mariotti e Marniga, sarei tentato di esprimere parere favorevole in quanto, in parte, è già compreso nell'emendamento precedente, presentato dal relatore.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 17.19 e 17.9. Per quanto riguarda l'emendamento 17.17, del relatore, essendo stato stabilito in altri emendamenti più propriamente che le concessioni alla radiodiffusione a carattere comunitario sono riservate fino al 30 per cento, aderisco a queste altre proposte emendative, modificando quindi il mio emendamento e sostituendo le parole: «fino al 20 per cento» con le altre: «fino al 30 per cento».

Esprimo parere contrario sull'emendamento 17.10, in quanto è già compreso nel testo proposto dal relatore, e anche sull'emendamento 17.34.

STRIK LIEVERS. Senatore Golfari, c'è una differenza tra i giornalisti e le altre categorie.

GOLFARI, *relatore*. Sì, ma le condizioni, le caratteristiche ed i criteri inseriti nel testo sono sufficienti. Questo concetto è già previsto. Certamente con il suo emendamento viene ampliata la gamma dei criteri, ma appare opportuno rimanere aderenti al testo proposto dalla Commissione.

Inoltre, esprimo parere negativo sull'emendamento 17.35, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori, in quanto (in riferimento al rilievo culturale della programmazione prevista), se è vaga la parola «qualità», è ben più vaga la nozione di «rilievo culturale». Ne abbiamo parlato tanto in Commissione che credo non si debba discuterne ulteriormente; quindi esprimo parere negativo.

Con l'emendamento 17.1 il collega Lipari pone una questione di non indifferente rilievo, non c'è dubbio. Come sempre, gli emendamenti del senatore Lipari sono mirati e studiati a una finalità molto precisa; però, dovendosi tenere in conto la pluralità di domande di concessione in capo allo stesso soggetto in una situazione di parità, è evidente che in una certa misura contraddiciamo un articolo che vedremo subito dopo, l'articolo 20 e anche l'articolo 15 che prevedono la pluralità delle concessioni.

In sostanza, la pluralità delle concessioni o è ammessa o no. Se è ammessa, è evidente che non può essere soltanto la domanda plurima l'elemento che fa decidere, ma tutto dipende da una serie di altre considerazioni e quindi rientra nell'accertamento generale che farà l'amministrazione rispetto a quel tale soggetto, in base ad altri elementi che non siano solo quelli della presentazione della domanda plurima. Se accettiamo il criterio in base al quale un soggetto può avere più di una concessione, non dobbiamo consentire che venga preclusa questa possibilità dal criterio del rilievo che dovrebbe avere la mancanza di altre domande, come propone il collega Lipari. In linea di principio, non sono contrario a questo tema, anzi dal punto di vista personale mi potrebbe piacere; però faccio notare come questa affermazione contraddica lo schema generale della legge che consente la pluralità delle concessioni. Quindi esprimo parere contrario sull'emendamento 17.1.

Inoltre esprimo parere contrario sull'emendamento 17.13. Si tratta di una norma a regime; collega Fiori, il rinnovo è una norma da intendersi legata non all'attualità, ma piuttosto al rinnovo successivo. Quindi il secondo periodo può rimanere.

Vi è poi una serie di emendamenti, il 17.20, il 17.29 e il 17.36, che sono uguali. Si tratta di un richiamo alla legge n. 67 del 1987, che si può accettare. Se il Governo è d'accordo, sarei del parere di accettare questo riferimento ai soggetti ammessi ai benefici di cui alla legge sull'editoria del 1987 per quanto riguarda la radiofonia e non la televisione. Quindi esprimo parere favorevole sugli emendamenti 17.20, 17.29 e 17.36, ma mi rimetto al Governo per una decisione in via definitiva.

Con l'emendamento 17.2 il collega Lipari introduce dei criteri che sono utili per una considerazione più completa in sede di rinnovo della concessione tenendo conto, oltre che dei criteri già inseriti nella legge, anche di altri criteri: la percentuale di programmi di produzione

nazionale; lo spazio destinato all'accesso; la mancanza di altre domande di concessione, questione che in un certo senso abbiamo già risolto.

Per quanto riguarda la percentuale dei programmi di produzione nazionale, mi chiedo se questo enfatizzare la produzione nazionale non sia in contrasto con l'obbligo derivante dalla direttiva CEE - articolo 21, comma 9 - che fissa invece delle percentuali alla produzione, comprendendo al suo interno sia la produzione nazionale che quella comunitaria. In ogni caso non dovrebbe essere un criterio discrezionale, perchè vi è già una norma che stabilisce chiaramente che la produzione nazionale e comunitaria deve raggiungere il 50 per cento nel giro di due anni.

Quindi, non vi sarebbe alcun criterio di preferenza se non quello di farne di più, ma lo zoccolo del 50 per cento deve essere rispettato in base ad un obbligo legislativo.

Per quanto riguarda lo spazio destinato all'accesso, voi sapete che esso è già disciplinato dalla vecchia legge riguardante il servizio pubblico. Anzi, è prevista una commissione per valutare queste forme di accesso. Nello stesso modo credo che si voglia disciplinare anche l'accesso per la televisione privata, però, dato che si tratta di una regola che mantiene una certa preferenza, non si aggiunge chi è che deve disciplinare o controllare. Quindi, credo che tale questione dovrebbe essere meglio disciplinata. Questa disposizione la ritroviamo anche nell'emendamento 17.21, presentato dal senatore Macaluso ed altri.

Infine, nell'emendamento 17.2 si afferma che si deve tener conto anche «della mancanza di altre domande...». In definitiva, si tratta di una norma che, qualora venisse inserita nel testo, potrebbe far discutere molto. Io sono più propenso ad esprimere su questo emendamento parere contrario per le ragioni che ho testè detto.

Egual parere esprimo in relazione all'emendamento 17.21.

L'emendamento 17.11, presentato dal senatore Pollice, ripropone la questione della graduatoria, che avevamo già escluso in sede di Commissione. Infatti, trattandosi di una norma molto delicata, abbiamo preferito lasciarla alla valutazione delle condizioni generali che l'amministrazione farà caso per caso. Per questa ragione esprimo parere contrario.

Il medesimo parere esprimo anche in relazione all'emendamento 17.12, presentato sempre dal senatore Pollice.

E vengo all'emendamento 17.22, presentato dal senatore Giustinelli ed altri. In sede di Commissione abbiamo escluso il parere del Garante sulla concessione per la semplice ragione che lo stesso Garante sarà poi l'autorità che dovrà controllare il concessionario. Quindi, chiedere un parere vincolante alla stessa autorità ci è sembrato improprio, per cui l'abbiamo escluso nell'esame che si è svolto in Commissione. Per tale ragione rinnovo in questa sede il parere contrario su questo emendamento.

Esprimo egualmente parere contrario sull'emendamento 17.23, concernente il «previo parere delle Regioni interessate». Abbiamo già discusso nella giornata di ieri di questo argomento. L'inserimento delle regioni nelle procedure di concessione, ancorchè legittimo, rischia di allungare enormemente i tempi delle procedure atte a giungere al momento, ormai atteso da tutti nel nostro paese, del rilascio delle

concessioni. Peraltro, le regioni, in base ad un articolo che abbiamo già esaminato ieri, possono essere coinvolte dal Ministro e dallo stesso Garante nell'esercizio delle loro funzioni e possono avvalersi dei comitati radiotelevisivi esistenti in ogni regione. In quella sede, casomai, il Garante e il Ministro potranno avvalersi delle regioni. Per questo il parere è contrario all'emendamento 17.23.

Per quanto riguarda l'emendamento 17.3, relativo ai comitati che non vanno e che la norma di ieri cerca di disciplinare meglio, il collega Lipari pone un'altra questione di grande interesse: praticamente si propone il «condono televisivo», dopo quello edilizio. Io mi rimetto al Governo su tale questione in quanto è certamente interessante. Voglio solo manifestare al Governo una preoccupazione. Per quanto riguarda il «condono televisivo», è previsto il pagamento di un canone commisurato alla portata degli impianti di radiodiffusione eserciti abusivamente in questo periodo; per caso, signor Sottosegretario, questa soluzione non legittimerebbe l'esistente? Cioè, non sarebbe surrettiziamente un modo per legittimare l'esistente?

LIPARI. Lo ha fatto la legge n. 10. Quindi si tratta solo della dimensione economica di una legittimazione già avvenuta.

GOLFARI, *relatore*. Sospendo il giudizio e lascio decidere al Governo.

Collega Lipari, per quanto riguarda l'emendamento 17.4, il fallimento è personale e non dell'azienda; il fallimento è del concessionario.

LIPARI. Può trattarsi di una società e in questo caso è del socio di maggioranza.

GOLFARI, *relatore*. Se è la società, non è il concessionario; può trattarsi di persona fisica o di società. Sarei comunque propenso ad accogliere l'emendamento 17.4 del senatore Lipari.

Parere contrario esprimo sull'emendamento 17.5. Vorrei far osservare al collega Lipari che la revoca è prevista all'articolo 31, comma 13. La precisazione vale anche per l'emendamento 17.24, del senatore Macaluso e di altri senatori; la revoca è già prevista all'articolo 31. Se vogliamo inserire la lettera e) per ricordarla, non ho nulla in contrario, ma la sostanza non cambia. Quindi, all'emendamento 17.24 si può dire sì, come si può dire no perchè non cambia nulla. Signor Sottosegretario, possiamo anche aggiungere questa lettera, ma la sostanza è che la revoca è già prevista all'articolo 31, per cui in questa sede possiamo semplicemente richiamarla.

Esprimo parere negativo all'emendamento 17.37 e sull'emendamento 17.42.

Parere negativo esprimo inoltre sull'emendamento 17.30, perchè la revisione è già stata inserita all'emendamento 17.14.

Lo stesso discorso vale per quanto riguarda l'emendamento 17.38.

Anche le indicazioni contenute negli emendamenti 17.31 e 17.39 sono già previste.

Circa l'emendamento 17.41, del collega Giustinelli, è già prevista in un emendamento del relatore la non possibilità di trasformare la radiodiffusione comunitaria in una radiodiffusione commerciale. Per questo il parere è negativo anche sull'emendamento 17.25.

* TEMPESTINI, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 17.6 e parere favorevole all'emendamento 17.14, nella formulazione proposta dal relatore, che tiene conto degli emendamenti che vengono assorbiti, in particolare il 17.32, il 17.26, il 17.18, il 17.40, il 17.31, il 17.39 e il 17.41. Esprimo parere favorevole all'emendamento 17.15, dal quale vengono assorbiti il 17.33 e il 17.27. Parere negativo sull'emendamento 17.7; parere positivo al 17.6; parere negativo al 17.8; parere favorevole al 17.28; parere negativo al 17.19 e al 17.9; parere positivo al 17.17; parere negativo al 17.10, al 17.34 e al 17.35.

Esprimo inoltre parere negativo all'emendamento 17.1 per le ragioni che ha enunciato il relatore, in particolare perchè contraddice il principio della pluralità delle concessioni che prevede la legge. Parere negativo al 17.13. Parere favorevole sugli emendamenti 17.20, 17.29 e 17.36, sui quali il relatore si era rimesso al Governo.

Parere negativo all'emendamento 17.21 e al 17.2. Faccio notare che l'istituto dell'accesso è un istituto peculiare per l'emittenza pubblica.

Il Governo è contrario agli emendamenti 17.11, 17.12, 17.22 e 17.23, come è già emerso nel dibattito in Commissione.

Sono contrario all'emendamento 17.3 del senatore Lipari e agli emendamenti 17.4, 17.5, 17.24, 17.37, 17.42, al 17.30, perchè assorbito dal 17.14, al 17.38, che è identico, e al 17.25.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.6, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.14.

GIUSTINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà a favore dell'emendamento 17.14 del relatore, che ha recepito largamente argomenti e proposte che noi stessi abbiamo avanzato per quanto concerne l'introduzione nella legge di agevolazioni a favore della cosiddetta emittenza comunitaria radiofonica.

Tuttavia ritengo che questo nostro voto debba essere accompagnato da una specificazione che potrebbe costituire anche una domanda che in questo momento noi avanziamo al senatore Golfari. La specificazione è questa: le reti a carattere comunitario possono anch'esse essere reti in ambito nazionale; ne consegue che queste reti, possono, anzi debbono, rientrare nel limite massimo delle reti o delle concessioni che possono essere assentite ad un medesimo soggetto.

Da questo punto di vista è nostra specifica opinione che la normativa *antitrust*, relativa al numero massimo delle concessioni, ricomprende anche le emittenti a carattere comunitario, questo per ovvie e implicite ragioni, per evitare cioè che da parte di soggetti che già detengono concessioni, o che comunque siano interessati a richiedere concessioni a carattere commerciale, si possa poi puntare - in aggiunta al numero massimo ad essi consentito - anche sulle emittenti a carattere comunitario.

D'altra parte, questa nostra interpretazione ci sembra possa essere confermata dalla lettura testuale del comma 2-*quater* dell'emendamento del relatore, laddove si dice che le emittenti a carattere comunitario in nessun caso possono essere trasformate in emittenti a carattere commerciale.

Con queste motivazioni, noi esprimiamo voto favorevole all'emendamento del relatore, permettendoci ancora di far osservare che l'emendamento 17.18, a nostro avviso, non è da ritenersi assorbito da quello del relatore; ci sono larghi punti di convergenza ma, come ha spiegato il senatore Visconti, ci sono anche punti di differenziazione. Tuttavia si tratta di una questione che si vedrà successivamente. Per il momento la dichiarazione di voto, evidentemente, è limitata a sottolineare questa particolare caratterizzazione che noi diamo all'emendamento 17.14 del relatore.

GOLFARI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLFARI, *relatore*. Volevo solo dire che basterebbe aggiungere che alla radiodiffusione a carattere commerciale si può dare soltanto una concessione, se è quello che serve. Altrimenti, credo che l'ultima norma del comma 2-*quater* sia abbastanza chiara per impedire la trasformazione delle reti comunitarie in reti nazionali a carattere commerciale.

Faccio poi presente che, alle integrazioni indicate prima, va aggiunta la soppressione, al secondo rigo, della parola «rispettivamente».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.14, presentato dal relatore, con le correzioni in precedenza indicate.

È approvato.

Restano assorbiti gli emendamenti 17.32 e 17.26.

Senatore Giustinelli, lei ritiene ancora che l'emendamento 17.18 non sia assorbito dall'emendamento presentato dal relatore?

GIUSTINELLI. Signor Presidente, dopo le precisazioni del relatore, riteniamo che l'emendamento 17.18, da noi presentato, sia assorbito dall'emendamento 17.14.

PRESIDENTE. Sono assorbiti gli emendamenti 17.40, 17.31, 17.39 e 17.41.

Metto ai voti l'emendamento 17.15, presentato dal relatore, nel seguente nuovo testo:

Al comma 3, dopo la parola: «concessione» inserire le seguenti: «per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale, nonchè per la radiodiffusione televisiva»; al comma 5, dopo la parola: «locale» inserire le seguenti: «a carattere commerciale».

17.15

IL RELATORE

È approvato.

Sono assorbiti gli emendamenti 17.33 e 17.27.

Metto ai voti l'emendamento 17.7, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.16, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.8, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.28, presentato dai senatori Mariotti e Marniga.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.19, presentato dal senatore Macaluso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.9, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.17, presentato dal relatore, con la correzione «fino al 30 per cento».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.10, presentato dal senatore Pollice, identico all'emendamento 17.34, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.35, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Lipari.

Non è approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.
Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.13, presentato dai senatori Fiori e Riva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.20, presentato dal senatore Macaluso e da altri senatori, identico all'emendamento 17.29, presentato dai senatori Mariotti e Marniga, e all'emendamento 17.36, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.21, presentato dal senatore Macaluso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.2.

ELIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA. Il criterio proposto dal collega Lipari mi sembra del tutto interno al sistema. È un criterio preferenziale che non vedo come possa trovare opposizione. Per questo dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 17.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal senatore Lipari.

Non è approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.
Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.11, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.12, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.22, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.23, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.3.

LIPARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI. Signor Presidente, non voglio assolutamente drammatizzare il contenuto di questa proposta, ma ora è presente il Ministro che credo potrà fornirci una risposta più esauriente di quella fornitaci dal Sottosegretario.

Credo che un emendamento di questo genere risponda veramente ad una ovvia esigenza di giustizia. Come è da tutti riconosciuto, per anni abbiamo vissuto in una situazione da *Far West*. La legge n. 10 del 1985 ha formalmente legittimato questa situazione imponendo la registrazione ai soggetti interessati i quali hanno dovuto comunicare la potenza dei propri impianti e l'ambito di diffusione. Nel momento in cui uno di questi soggetti chiede la concessione, se uno di coloro che ha occupato se ne va e non chiede a sua volta la concessione, si può dire «chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato»; ma se invece il soggetto chiede la concessione e lo Stato gliela conferisce, come può non chiedere a costui, che ha occupato per anni un bene che era della collettività, che non gli conferisca, in relazione alla portata dell'impianto ed alla durata di questa occupazione, un canone di concessione? Lo Stato lo quantifichi come crede; lo renda pure simbolico per le piccole

televisioni, ma oggi non può configurarsi una situazione che se si trattasse di un rapporto di segno privatistico si configurerebbe come indebito arricchimento, ma essendo di tipo pubblicitario determina certamente una forma di espropriazione occulta da parte di un privato.

Signor Presidente, se questa è una legge moralizzatrice – così come si sostiene – credo che sarebbe un impegno formale in chiave di moralizzazione dare corale adesione ad un emendamento di questo tipo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.3, presentato dal senatore Lipari.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.4, presentato dal senatore Lipari.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.5, presentato dal senatore Lipari.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.24, presentato dal senatore Macaluso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.37, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori, identico all'emendamento 17.42, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.30, presentato dai senatori Mariotti e Marniga, identico all'emendamento 17.38, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.25, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

*(Disposizioni sulle società titolari di concessione
e sui trasferimenti)*

1. La maggioranza delle azioni o delle quote delle società concessionarie private costituite in forma di società per azioni, di accomandita per azioni o a responsabilità limitata, e comunque un numero di azioni o quote che consenta il controllo delle società stesse o il loro collegamento, non può appartenere o in qualunque modo essere intestata a persone fisiche, giuridiche, società, con o senza personalità giuridica, di cittadinanza o nazionalità estera, nè a società fiduciarie. Lo stesso divieto vale per le azioni o quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società concessionarie private. I divieti di cui ai precedenti periodi relativamente alle società estere non si applicano nei confronti di società costituite in Stati appartenenti alla Comunità economica europea o in Stati che pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità. I titolari di quote di partecipazione a società concessionarie private non aventi personalità giuridica devono possedere la cittadinanza o la nazionalità italiana o di uno degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea.

2. Qualora i concessionari privati siano costituiti in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto e delle quote devono essere intestate a persone fisiche o a società in nome collettivo o in accomandita semplice ovvero a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata purchè la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali società siano intestate a persone fisiche.

3. Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società concessionarie private a soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 17 o dall'articolo 12, comma 2, è nullo. È parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società concessionarie private nelle ipotesi in cui l'assetto della proprietà che ne derivi risulti contrario al disposto del comma 2.

4. Nei casi di trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote di società concessionarie private che interessino più del 10 per cento del capitale sociale o più del 2 per cento se trattasi di società quotate in Borsa, o di trasferimento per effetto del quale un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al 10 per cento del capitale della società concessionaria privata, la stessa società è tenuta ad inoltrare domanda di conferma della concessione, con la stessa scadenza di quella originale, che il Ministro assentisce, sentito il Garante. Nel caso di trasferimento di imprese individuali il titolare delle quali era in possesso di concessione ai sensi del presente articolo, il titolare subentrante è tenuto ad inoltrare domanda di conferma della concessione con la stessa scadenza di quella originaria, che il Ministro assentisce, sentito il Garante.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole da: «purchè» fino alla fine del comma con le altre: «purchè siano individuate, a qualsiasi livello di trasparenza, le persone fisiche che detengono la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto».

18.2

VISIBELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Al comma 4, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «che il Ministro assentisce» con le altre: «cui il Ministro assente».

18.1

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

VISIBELLI. Signor Presidente, l'emendamento 18.2 si illustra da sè.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, l'emendamento che ho presentato è fondamentalmente di ordine grammaticale. Personalmente sono contrario a prevedere nel provvedimento al nostro esame la parola «assentisce»; forse è preferibile dire: «il Ministro assente». Inoltre, vorrei far notare che non si «assente una domanda», ma si «assente ad una domanda».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere negativo sull'emendamento 18.2, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 18.1.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Strik Lievers, il Governo «assente».

Per quanto riguarda l'emendamento 18.2, desidero far notare che abbiamo approvato un emendamento... (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Invito l'Assemblea a lasciare quel minimo di condizione di agibilità, come si dice oggi con un pessimo italiano, che permetta di capire quello che afferma il Ministro. Il sovrapporre ulteriori urla non risolve il problema.

Onorevole Ministro, riprenda il suo intervento; la sua voce si imporrà.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Volevo far notare che abbiamo approvato l'emendamento 12.2, nel quale si stabilisce che l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese si applica ai soci costituiti da persone fisiche qualora possiedano almeno l'1 per cento delle azioni o quote della società. Quindi, nell'ipotesi di concessionari privati costituiti in forma di società per azioni, tutti i soci che posseggano almeno il 2 per cento devono essere iscritti al registro delle imprese.

Chiedo quindi ai presentatori dell'emendamento 18.2 se ritengono che questo emendamento, in relazione a quello approvato all'articolo 12, sia ancora necessario o meno. (*Commenti dalla destra. Richiami del Presidente*).

Stavo chiedendo ai presentatori dell'emendamento 18.2, che è stato presentato prima che fosse approvato un emendamento del relatore che stabilisce che l'obbligo di iscrizione al registro si applica a tutti i soci che abbiano almeno il 2 per cento, se ritengono che l'emendamento approvato all'articolo 12 sia assorbente rispetto alle esigenze di cui al loro emendamento; in questo caso li invito a ritirarlo.

* RASTRELLI. Lo ritiriamo perchè la materia è assorbita dal precedente emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19:

Art. 19.

(Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari)

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni potrà, in considerazione delle finalità di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 3 o in relazione alle esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, promuovere intese tra i concessionari privati per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, nonché per la costituzione di consorzi al fine dell'esecuzione e manutenzione di opere connesse ai rispettivi impianti ovvero al fine della realizzazione ed esecuzione in comune di impianti serventi uno stesso bacino di utenza.

2. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, qualora sia previsto che gli impianti dei concessionari privati debbano avere caratteristiche diverse da quelle di fatto possedute, prescrive le necessarie modifiche, fissando altresì un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale devono essere apportate.

3. Si applicano ai concessionari privati le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110; tali disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.

4. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, può disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessità.

5. È vietata in ogni modo la detenzione da parte dei concessionari privati di frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Nella rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sui controlli».

19.3 GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, LIBERTINI,
SERRI

Al comma 1, premettere i seguenti:

«0.1. Le caratteristiche degli impianti e la tipologia di esercizio debbono essere tali da mantenere un livello di qualità accettabile dei segnali in almeno il 50 per cento della relativa area di servizio.

0.2. Il controllo sugli impianti e sui segnali radiodiffusi viene eseguito a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con delega ai Circostel di zona.

0.3. All'attività di controllo sui segnali radiodiffusi possono concorrere la concessionaria pubblica, le concessionarie di telecomunicazioni ad uso pubblico nonché i concessionari privati.

0.4. I concessionari, in base al tipo di concessione ottenuta, sono tenuti a rendere ricevibili i segnali, come prescritto al comma precedente, in tutte le aree considerate conformemente al comma 11 dell'articolo 3, nei tempi previsti dall'atto di concessione, pena la decadenza della concessione stessa».

19.2 PINNA, VISCONTI, GIUSTINELLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «potrà» a «sanitario» con le altre: «è tenuto a risolvere i problemi di tipo sanitario nonché le interferenze nocive non coordinate. In tal senso, in considerazione delle finalità di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 3 e in relazione alle esigenze di carattere urbanistico o ambientale, può».

19.4 LIBERTINI, PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI,
LOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni riporterà lo stato delle problematiche di cui al comma precedente nella relazione di cui al comma 19 dell'articolo 3».

19.5 PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI, LIBERTINI,
LOTTI

Al comma 4, dopo le parole: «poste e telecomunicazioni» inserire le seguenti: «e della protezione civile».

19.6 PINNA, CANNATA, GIUSTINELLI, LOTTI, SENESI

Sopprimere il comma 5.

19.1 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

VISCONTI. Li diamo per illustrati perchè sono chiaramente tecnici.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 19.1 e a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Dò per illustrato l'emendamento 19.1.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione di quello presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.3, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.4, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.5, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.6, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.1.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, debbo dichiarare un voto fermissimamente contrario a questo emendamento.

Il comma 5 dell'articolo 19 è una delle poche cose buone, a mio avviso, contenute in questa legge, perchè esso prevede che sia vietata «la detenzione da parte dei concessionari privati di frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino». Si tratta quindi di una norma positiva, perchè obbliga ciascun concessionario a detenere soltanto le frequenze indispensabili, lasciando libere quelle non indispensabili, consentendo cioè per questa via una effettiva e più ampia pluralità di emittenze.

Invece, approvando l'emendamento 19.1, presentato dal relatore, confermiamo il regime attuale, in base al quale ognuno cerca di accaparrarsi il maggior numero possibile di frequenze, non consentendo in questo modo ad altri di potersi servire di una risorsa pubblica fondamentale.

Per queste ragioni, vorrei invitare il relatore ed il Governo a riflettere su questa norma; se confermeranno il loro intendimento, dichiaro il mio voto contrario, auspicando che l'Assemblea mi segua in questo.

FIORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. ne ha facoltà.

* FIORI. Signor Presidente, esprimiamo il nostro voto contrario sull'emendamento 19.1, concordando con quanto detto dal senatore Strik Lievers.

Non capisco perchè il relatore proponga la soppressione del comma 5 dell'articolo 19. Ce lo deve spiegare!

MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, se mi è consentito, vorrei motivare il parere favorevole che ho espresso sull'emendamento 19.1, presentato dal relatore.

A me sembra che non sia soltanto da vietarsi «la detenzione da parte dei concessionari privati di frequenze non indispensabili»; infatti, poichè questa è una norma a regime, non è ammissibile che da parte del Ministero, cioè del concedente, vengano rilasciate concessioni di frequenze che non siano utilizzabili.

Quindi, a regime, la norma contenuta nel comma 5 dell'articolo 19 non si comprende. Oggi è vietata dalla legge vigente la sola detenzione del monoscopio; ma, nel momento in cui si fa il piano di assegnazione delle frequenze e si rilasciano le assegnazioni e le concessioni, mi pare evidente che non debba determinarsi l'ipotesi che venga rilasciata una frequenza non utilizzabile.

FIORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FIORI. Chiedo scusa, ma vi è una situazione di illegittimità diffusa.

La normativa al nostro esame entrerà in vigore – e di conseguenza coloro che si trovano in una situazione di arbitrio dovranno mettersi in regola – io mi auguro entro un anno. Infatti, spero che non venga approvato l'emendamento presentato dal Governo che vuol prolungare questo termine e portarlo a due anni.

Le assegnazioni avverranno presumibilmente in un tempo successivo. Allora, la norma che la Commissione ha sottoposto all'Aula afferma che chi si trova in uno stato di arbitrio deve mettersi in regola entro un anno dalla approvazione della normativa al nostro esame.

Non capisco perchè non si voglia che ci si metta in regola entro un anno – per ipotesi, possiamo anche dire due anni – dall'approvazione della legge!

La norma al nostro esame in sostanza si riferisce al presente; poi si vedrà al momento dell'assegnazione delle frequenze.

Si tratta di un'ostinazione che francamente mi sorprende.

MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. C'è già una norma in tal senso!

FIORI. Potrà essere ovvia, ma non capisco questa ostinazione in presenza di qualcosa che non rovescia nulla; o non la capisco o la capisco fin qui troppo!

GOLFARI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLFARI, *relatore*. La norma esiste a regime: l'osservazione che si possa, nel periodo transitorio, verificare qualche problema, potrebbe consigliare allora di accantonare l'emendamento fino a quando

esamineremo le norme finali e transitorie. Però, la norma esiste e quindi la previsione da questo articolo va tolta comunque. Se il Ministro è d'accordo, possiamo esaminarla dopo, quando discuteremo delle norme transitorie e finali.

FIORI. Sono d'accordo con la proposta di accantonamento.

PRESIDENTE. A cosa serve l'accantonamento del comma?

FIORI. Serve a fare in modo che tale previsione sia inserita tra le norme transitorie onde evitare situazioni di abuso nella fase che tutti abbiamo individuato. Del resto è la proposta del relatore: registri il consenso ad una posizione del relatore.

PRESIDENTE. L'Assemblea intende stabilire che l'articolo 19 non comprende il quinto comma? Se stabiliamo questo, possiamo rinviare tale norma alle disposizioni transitorie.

FIORI. Sono d'accordo.

GOLFARI, *relatore*. Anch'io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Allora verrà posto in votazione l'articolo 19 senza il comma 5.

VISCONTI. Vorrei chiedere se verrà posto ai voti l'emendamento scorporando l'ultima parte.

PRESIDENTE Non è esatto. Siccome l'emendamento 19.1 consiste solo nella soppressione del comma 5, nel momento in cui si conviene che il comma 5 viene accantonato e potrà diventare parte di un successivo articolo, l'emendamento 19.1 decade e l'articolo 19 verrà posto ai voti senza il comma 5. Altrimenti, bisognerebbe accantonare l'intero articolo. Sono d'accordo a rinviare la trattazione dell'argomento alle disposizioni finali.

Metto pertanto ai voti l'articolo 19, senza il comma 5, che viene accantonato e che potrà essere riesaminato in sede di disposizioni finali.

È approvato.

Dobbiamo esaminare adesso l'articolo 20.

FIORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FIORI. Signor presidente, si era convenuto di accantonare l'articolo 15 sino all'articolo 20; poichè sull'articolo 20 scatterebbero preclusioni a seconda dell'andamento della trattazione dell'articolo 15, propongo che si discuta prima l'articolo 15.

PRESIDENTE. Senatore Fiori, le ricordo che ieri si è votato su una precisa proposta del Ministro: quella di discutere l'articolo 20 e poi di trattare l'articolo 15. Su questa proposta mi sono rimesso all'Assemblea che l'ha approvata.

FIORI. La proposta era di arrivare all'articolo 20 perchè collegato all'articolo 15. In realtà, sappiamo benissimo per quale ragione pratica - di fronte alla quale non abbiamo fatto ostruzionismo - il Ministro ha chiesto che non si discutesse ieri notte. Abbiamo assistito al prolungamento vano del dibattito per consentire al Ministro di informarsi sul prosieguo dei nostri lavori. A questo punto ci troviamo in presenza di due articoli collegati, il 15 e il 20. L'articolo 20 sarebbe precluso, se l'articolo 15 avesse una certa sorte. Perchè non vogliamo snellire i nostri lavori?

PRESIDENTE. Potremmo discutere congiuntamente gli articoli 20 e 15 e i relativi emendamenti, se l'Assemblea è d'accordo. Vorrei conoscere il parere del Governo.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, a me sembra che l'approvazione dell'articolo 20 sia preliminare rispetto all'approvazione dell'articolo 15, perchè, mentre quest'ultimo stabilisce ipotesi di intreccio tra mezzi di comunicazione diversi (emittenti e quotidiani), l'articolo 20 stabilisce la soglia di possesso consentita per quanto riguarda i mezzi di comunicazione emittenti. Mi sembrerebbe razionale votare prima su quante possono essere le emittenti consentite, dopo di che esaminare e votare le possibilità di intreccio tra emittenti e quotidiani. Mi pare che proprio non ci sia nessuna dietrologia, senatore Fiori; è soltanto un fatto di razionalità.

FIORI. È tutto così scoperto che non c'è bisogno di fare della dietrologia. Non mi faccia andare in apnea dove non voglio andare.

MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Mi pare che questa fosse l'argomentazione usata ieri; che poi ci fossero altre motivazioni non l'ho negato neanche ieri. Però, indipendentemente da quelle motivazioni superate, mi pare che sia il caso di stabilire prima quante emittenti si possono avere e poi definire l'intreccio tra emittenti e quotidiani.

GIUSTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, il nostro Gruppo ritiene di poter accogliere la sua proposta in ordine ad una trattazione congiunta degli articoli 15 e 20. Noi riteniamo che dopo l'illustrazione si possa seguire il percorso che è stato indicato dal senatore Fiori e che è stato anche seguito in Commissione. Capisco l'ansia dell'onorevole Ministro; tuttavia, nessuno di noi può nascondersi il fatto che qui siamo al cuore

dell'intero disegno di legge, alla norma *antitrust*. Di conseguenza, a noi sembra che la definizione dell'articolo 15, con tutti gli aspetti che esso contiene e con le norme relative agli incroci, debba avvenire prima della definizione dell'articolo 20. Tuttavia, noi acconsentiamo alla sua proposta di procedere ad una discussione congiunta dei due articoli e dei relativi emendamenti per consentire a tutti i colleghi di avere il panorama complessivo delle questioni che si propongono in tale sede.

PRESIDENTE. Essendovi accordo, l'Assemblea procederà alla discussione congiunta degli articoli 15 e 20 e dei relativi emendamenti.

L'articolo 15 è il seguente:

Art. 15.

(Posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa)

1. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa è fatto divieto di essere titolare:

a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente il 16 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;

b) di più di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;

c) di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera b).

2. Agli effetti del presente articolo la titolarità di autorizzazione ad esercitare impianti ripetitori di programmi televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, equivale a titolarità di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale.

3. Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, nonché il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società operanti nel medesimo settore sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, realizzi più del 20 per cento delle risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o più del 25 per cento delle predette risorse nel caso in cui il medesimo soggetto consegua entrate nel settore della comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti complessivi.

4. Per risorse complessive del settore della comunicazione di massa si intendono i ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani, periodici e libri, da vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi e

simili, da abbonamenti a mezzi di comunicazione di massa, da pubblicità e da contributi pubblici a carattere continuativo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Nella rubrica premettere le seguenti parole: «Divieto di».

15.1 LIPARI

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0.a) di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale».

15.2 LIPARI

Al comma 1, alle lettere a), b) e c), dopo la parola: «quotidiani», ovunque ricorra, inserire le seguenti: «e periodici».

15.4 LIPARI

Al comma 1, nella lettera a), sostituire le parole: «16 per cento» con le altre: «14 per cento»; nella lettera b), sopprimere le parole: «qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia»; sopprimere la lettera «c».

15.8 FIORI, RIVA

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero il 20 per cento della tiratura complessiva dei settimanali, ovvero contemporaneamente il 12 per cento della tiratura dei quotidiani e il 16 per cento della tiratura dei settimanali».

15.12 GIUSTINELLI, FERRARA Maurizio, PINNA, MACALUSO, TOSSI BRUTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

15.3 LIPARI

Al comma 1, alle lettere b) e c), dopo le parole: «in ambito nazionale» inserire le seguenti: «quando il richiedente si propone di effettuare informazione quotidiana su più di una emittente posseduta».

15.6 POLLICE

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero il 10 per cento della tiratura complessiva dei settimanali, ovvero contemporaneamente il 6 per cento della tiratura dei quotidiani e l'8 per cento della tiratura dei settimanali».

15.13 GIUSTINELLI, FERRARA Maurizio, MACALUSO,
PINNA, GALEOTTI

In via subordinata all'emendamento 15.8, al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «qualora si abbia» sino alla fine della lettera.

15.9 FIORI, RIVA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «qualora si abbia» sino alla fine della lettera.

15.14 GIUSTINELLI, MACALUSO, PINNA, FERRARA
Maurizio, GALEOTTI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «editrici di quotidiani» inserire le seguenti: «o di settimanali».

15.15 GIUSTINELLI, MACALUSO, FERRARA Maurizio,
PINNA, TOSSI BRUTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli effetti del presente articolo ogni autorizzazione ad esercitare impianti ripetitori di programmi televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, equivale ad una concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale».

15.11 IL RELATORE

Al comma 2, dopo la parola: «televisivi» inserire le seguenti: «o radiofonici»

15.16 PINNA, VISCONTI, GIUSTINELLI, LOTTI, SENESI

Al comma 2, dopo la parola: «televisivi» inserire le altre: «o radiofonici».

15.25 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, COR-
LEONE

Al comma 2, dopo la parola: «televisivi» inserire le seguenti: «o radiofonici».

15.26 MARIOTTI, MARNIGA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Equivale altresì alla titolarità di una rete televisiva nazionale la posizione del soggetto, impresa o gruppo di imprese che, anche attraverso imprese direttamente o indirettamente controllate o collegate, fornisce oltre il 50 per cento dei programmi trasmessi da più di una emittente televisiva nazionale ovvero dei programmi trasmessi in contemporanea ai sensi dell'articolo 22 in oltre dodici bacini di utenza».

15.17

GIUSTINELLI, MACALUSO, FERRARA Maurizio,
PINNA, GAMBINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Equivale altresì alla titolarità di una rete televisiva nazionale la posizione del soggetto, impresa o gruppo di imprese che, anche attraverso imprese direttamente o indirettamente controllate o collegate, fornisce oltre il 50 per cento della raccolta pubblicitaria di più di una emittente televisiva nazionale ovvero oltre il 50 per cento della pubblicità trasmessa in contemporanea ai sensi dell'articolo 7, comma 10, in oltre dodici bacini di utenza».

15.18

GIUSTINELLI, MACALUSO, PINNA, FERRARA
Maurizio, BISSO

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si considera dominante la posizione del soggetto che direttamente o indirettamente, anche attraverso intestazioni fiduciarie:

a) raccolga oltre il 20 per cento del fatturato pubblicitario complessivo dei settori dell'emittenza radiotelevisiva, dell'editoria quotidiana e dell'editoria periodica di cui al comma successivo;

b) raccolga oltre il 25 per cento del fatturato pubblicitario rispettivamente dei settori dell'emittenza radiotelevisiva, dell'editoria quotidiana e dell'editoria periodica di cui al comma successivo.

4. Per la determinazione delle quote di fatturato pubblicitario di cui al comma precedente, si considerano i periodici plurisettemanali, settimanali o quindicinali al cui contenuto sia riconosciuto, sentito il parere del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, carattere politico, sindacale, religioso, economico, sportivo o culturale.

4-bis. La posizione dominante, fermo il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, può essere altresì conseguita attraverso rapporti di controllo o collegamento tra imprese o società, contratti o patti di qualsiasi tipo che consentano al soggetto di esercitare un'influenza sulle scelte concernenti la gestione delle singole imprese o società o sulle politiche informative delle singole testate da essa edite o trasmesse.

4-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria informa il Parlamento sui soggetti che abbiano già raggiunto una posizione ritenuta dominante ai sensi della legge, assegnando agli stessi un termine non superiore a sei mesi entro il quale deve essere eliminata tale posizione».

15.10

FIORI, RIVA

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Nessun soggetto, impresa o gruppo di imprese, anche attraverso imprese direttamente o indirettamente controllate o collegate, può raccogliere oltre il 20 per cento del fatturato pubblicitario annuale complessivo destinato ai settori dell'editoria quotidiana, dell'editoria periodica, della radiofonia e della televisione, nè può raccogliere oltre il 30 per cento del fatturato pubblicitario annuale destinato a ciascuno dei predetti settori. Tale limite non si applica al soggetto che possiede una sola emittente televisiva, o una sola emittente radiofonica o una sola testata giornalistica».

15.19

GIUSTINELLI, MACALUSO, FERRARA Maurizio,
PINNA, VISCONTI

Al comma 3, sostituire le parole: «20 per cento» e: «25 per cento» rispettivamente con le altre: «15 per cento» e: «20 per cento».

15.20

GIUSTINELLI, MACALUSO, FERRARA Maurizio,
PINNA, SENESI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per risorse complessive del settore si intendono i ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani e periodici, e dalla pubblicità su quotidiani, periodici, radio e televisione».

15.21

GIUSTINELLI, MACALUSO, FERRARA Maurizio,
PINNA, TOSSI BRUTTI

In via subordinata all'emendamento 15.10, al comma 4, sopprimere le parole: «e libri, da vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi e simili, da abbonamenti a mezzi di comunicazione di massa.».

15.7

FIORI, RIVA

Al comma 4, sopprimere le parole da: «e libri» sino a: «e simili».

15.23

GIUSTINELLI, FERRARA Maurizio, PINNA, MA-
CALUSO, LIBERTINI

Al comma 4, dopo le parole: «da pubblicità» inserire le seguenti: «sui quotidiani, su periodici, su televisioni e radio.».

15.22 GIUSTINELLI, MACALUSO, PINNA, FERRARA
Maurizio, TOSSI BRUTTI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-bis. Le percentuali di cui ai commi precedenti sono ridotte di un quinto per quei soggetti che, anche attraverso società controllate o collegate, abbiano realizzato, nella media dei tre anni precedenti, più di un terzo del proprio fatturato complessivo in settori diversi da quello delle comunicazioni di massa».

15.24 GIUSTINELLI, LIBERTINI, MACALUSO, FERRARA
Maurizio, PINNA

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«4-bis. Il Garante, al fine di verificare il rispetto dei divieti intesi ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti, promuove le rilevazioni che reputa necessarie, avvalendosi anche di istituti specializzati, e determina la quantità delle risorse settoriali entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello cui la determinazione si riferisce.

4-ter. Laddove si verifichi l'acquisizione di una posizione dominante in violazione del divieto di cui al comma 1, il Garante invita il soggetto interessato a compiere, entro un termine perentorio non superiore a novanta giorni, gli atti necessari per rientrare nei limiti di legge. In caso di mancata ottemperanza all'invito entro il termine, il Garante propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che vi provvede con proprio decreto, la revoca della concessione».

15.5 LIPARI

L'articolo 20 è il seguente:

Art. 20.

*(Numero massimo di concessioni consentite
per la radiodiffusione sonora e televisiva privata)*

1. Le concessioni di cui all'articolo 17 in ambito locale assentite al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore ad una all'interno di ogni bacino di utenza e a tre con riferimento a bacini di utenza diversi; tali bacini possono essere contigui purchè nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 15 milioni di abitanti.

2. Chi ha ottenuto la concessione per radiodiffusione televisiva di cui al comma 1 può ottenere la concessione per radiodiffusione sonora in ambito locale a condizione che per lo stesso bacino di utenza il

numero delle domande per il settore radiofonico non sia superiore al numero di frequenze da assegnare.

3. Non si può essere contemporaneamente titolari di concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale e locale.

4. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che sonora rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione delle frequenze e comunque il numero di tre.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della concessione è equiparato il controllo o collegamento con società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre l'esercizio di impianti ripetitori di programmi radiofonici o televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, equivale alla titolarità di una rete nazionale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 17» con le altre: «per la radiodiffusione televisiva».

20.14

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 17» con l'altra: «televisive».

20.19

PINNA, VISCONTI, GIUSTINELLI, LIBERTINI,
GAMBINO

Al comma 1, sostituire la parola: «assentite» con l'altra: «rilasciate».

20.2

LIPARI

Al comma 1, dopo le parole: «medesimo soggetto» inserire le seguenti: «impresa o gruppo di imprese».

20.20

CORRENTI, GIUSTINELLI, PINNA, BATELLO,
LOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «ad una nell'interno di ogni bacino di utenza e a tre» con le altre: «a due all'interno di ogni bacino di utenza e complessivamente a tre».

20.21

PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI, BISSO, BATELLO

Al comma 1, dopo le parole: «diversi» inserire le altre: «per quanto riguarda la radiodiffusione televisiva e a nove per quanto riguarda la radiodiffusione sonora».

20.27

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 1, sostituire le parole da: «tali bacini» fino alla fine del comma, con le altre: «in tali bacini, che possono essere contigui, purchè nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti, è consentita anche la programmazione unificata sino all'intero arco della giornata».

20.17

MARIOTTI, MARNIGA

Al comma 1, sostituire le parole: «15 milioni» con le altre: «10 milioni».

20.3

LIPARI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Entro tale limite di popolazione il numero dei bacini contigui può essere esteso fino a 5 nell'area meridionale».

20.7

GIACOVAZZO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale assentite al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ciascun bacino di utenza e a sette complessivamente anche per bacini contigui, purchè nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti, essendo consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata».

20.18

MARIOTTI, MARNIGA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale assentite al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a due all'interno di ciascun bacino di utenza e a sette complessivamente anche per bacini contigui, purchè nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 15 milioni di abitanti, essendo consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata.».

20.30

FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale assentite al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a due all'interno di ciascun bacino di utenza e a cinque complessivamente anche per bacini contigui, purchè nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 15 milioni di abitanti, essendo consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata».

20.22

PINNA, GIUSTINELLI, VISCONTI, GAMBINO, SENESI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale assentite al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a due all'interno di ciascun bacino di utenza e a cinque complessivamente per bacini diversi; tali bacini possono essere contigui purchè nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 15 milioni di abitanti».

20.15

IL RELATORE

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

«1-ter. È consentita ai titolari di più concessioni di cui all'articolo 17 per l'ambito locale, assentite per bacini contigui, la trasmissione su tali bacini del medesimo programma».

20.16

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. In sede di primo rilascio della concessione si applica la previsione di cui al comma 14-bis dell'articolo 17».

20.4

LIPARI

Sopprimere il comma 4.

20.5

LIPARI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Non si può essere contemporaneamente titolari di più concessioni di radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale».

20.12

FIORI, RIVA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Non può essere rilasciata più di una concessione per la radiodiffusione televisiva e sonora in ambito nazionale a un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione».

20.28 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti la radiodiffusione sia televisiva che sonora rilasciata al medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il numero tre».

20.31 FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Al comma 4, dopo le parole: «medesimo soggetto» inserire le seguenti: «impresa o gruppo di imprese».

20.23 CORRENTI, GIUSTINELLI, PINNA, BATTELLO, BISSO

In via subordinata all'emendamento 20.12, al comma 4, sostituire le parole: «il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione delle frequenze e comunque il numero di tre» con le altre: «il 10 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione delle frequenze e comunque il numero di due».

20.11 FIORI, RIVA

In via subordinata all'emendamento 20.5, al comma 4 sostituire la parola: «25» con l'altra: «20» e la parola: «tre» con l'altra: «due».

20.6 LIPARI

Al comma 4, sopprimere le parole: «il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione delle frequenze e comunque».

20.24 MACALUSO, GIUSTINELLI, NOCCHI, PINNA, SENESI

Al comma 4, sostituire la parola: «tre» con la parola: «due».

20.8 POLLICE

Al comma 4, sostituire la parola: «tre» con la parola: «due».

20.25 MACALUSO, FERRARA Maurizio, GIUSTINELLI,
PINNA, SENESI

Al comma 4, sostituire la parola: «tre» con l'altra: «due».

20.29 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, CORLEONE,
BOATO

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione di tali prescrizioni, alla titolarità dell'autorizzazione è equiparata la partecipazione, anche se minoritaria, in società che siano titolari di altra autorizzazione da parte del soggetto autorizzato o dei suoi soci, ove si tratti di persona giuridica».

20.9 POLLICE

Al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo: «Le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito nazionale assentite al medesimo soggetto, impresa o gruppo di imprese, non possono essere superiori ad una».

20.10 POLLICE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della concessione è equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 36 della presente legge, con società titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre ogni autorizzazione ad esercire impianti ripetitivi di programmi radiofonici o televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, equivale a titolarità di una concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale».

20.13 IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «titolari di concessioni», inserire le seguenti: «ovvero il controllo o collegamento che, a mezzo di contratti o patti di qualsiasi tipo consenta di esercitare un'influenza determinante sulle scelte di gestione delle singole imprese o società, e in particolare sulle politiche informative delle singole emittenti,».

20.26 CORRENTI, MACALUSO, BATELLO, GIUSTINELLI,
FERRARA Maurizio

Nella rubrica aggiungere le seguenti parole: «in ambito locale».

20.1

LIPARI

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti agli articoli 15 e 20.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 20.14 si propone di chiarire che questo articolo si riferisce anche alla radiofonia, altrimenti si sarebbe potuto correre il rischio di un equivoco.

L'emendamento 20.15 si propone di inserire al primo comma una norma che prevede che le concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale assentite al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a due all'interno di ciascun bacino di utenza e a cinque complessivamente per bacini diversi. Siccome il bacino della radiofonia è grosso modo esteso quanto una provincia, non una regione, la norma che valeva per la televisione non può valere per la radiofonia, perchè limitare a tre i bacini per la radiofonia sembrerebbe troppo limitativo. Per la verità, i soggetti che gestiscono la radiofonia chiedono molto più di cinque, ma mi pare che quella di cinque possa essere una misura equa. Vedo però che negli altri emendamenti vi sono delle proposte diverse; questo, caso mai, lo vedremo al momento della discussione.

L'emendamento 20.16 propone che sia consentita in questi bacini contigui la unificazione dei programmi. Mi pare una norma opportuna, altrimenti costringeremo i concessionari che gestiscono bacini attigui a proporre programmi differenziati, mentre la contiguità viene consentita proprio per permettere poi una gestione più economica dei bacini contigui.

Per quanto riguarda l'emendamento 20.13, nel contesto dell'articolo proposto dalla Commissione mancava un riferimento all'articolo 36 della legge, per cui al quarto rigo viene proposto l'inserimento delle parole: «ai sensi dell'articolo 36 della presente legge». Viene così riformulato in maniera più chiara il testo della Commissione. L'emendamento, poi, nelle parole: «inoltre ogni autorizzazione ad esercire impianti ripetitivi di programmi radiofonici o televisivi» equivale alla titolarità di una concessione. Questo deve essere chiaro.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.11, bisognerebbe inserire la parola «radiofonia». Si tratta soltanto della formulazione in termini più chiari del seguente testo della Commissione: «2. Agli effetti del presente articolo ogni autorizzazione ad esercire impianti ripetitori di programmi televisivi» - credo si debbano aggiungere le parole: «e radiofonici» - «esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, equivale ad una concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale». È lo stesso ragionamento che abbiamo fatto per quanto riguarda l'articolo 20.

PINNA. Signor Presidente, se lei consente, illustrerò gli emendamenti 20.19, 20.21, 20.22, 20.24 e 20.25, mentre gli emendamenti 20.20, 20.23 e 20.26 verranno illustrati dal senatore Correnti.

Per quanto riguarda l'emendamento 20.19, al comma 1, proponiamo di sostituire le parole: «di cui all'articolo 17» con l'altra: «televisive». L'articolo 17 riguarda anche le concessioni radiofoniche, mentre il comma 1 dell'articolo 20 stabilisce il numero delle concessioni televisive in ambito locale che possono essere assentite ad uno stesso soggetto. Di qui la necessità, attraverso il nostro emendamento, di fare riferimento alle concessioni televisive e non alle concessioni di cui all'articolo 17, che riguarda una fattispecie più ampia.

L'emendamento 20.21, riferito al comma 1, propone di sostituire le parole: «ad una nell'interno di ogni bacino di utenza e a tre» con le altre: «a due all'interno di ogni bacino di utenza e complessivamente a tre». Con questo emendamento, in sostanza ci proponiamo due obiettivi. Il primo è quello di consentire ad uno stesso soggetto di disporre di due concessioni televisive (anzichè di una, come è nel testo di legge del Governo), in uno stesso bacino di utenza locale; crediamo cioè di favorire senz'altro il formarsi in ambito locale di imprese più solide e più competitive, perseguendo al contempo un altro obiettivo che consideriamo fondamentale, quello del pluralismo delle voci e delle emittenti anche in ambito locale.

Il secondo obiettivo che con questo emendamento ci proponiamo è quello di evitare una sorta di norma *antitrust* alla rovescia, negando in ambito locale ciò che poi si consentirebbe in ambito nazionale. Alle due reti per un soggetto privato che noi proponiamo in ambito nazionale (non tre) ci sembra giusto, corretto ed anche coerente che corrispondano due concessioni per lo stesso bacino in ambito locale.

L'emendamento 20.22 riguarda il numero delle concessioni radiofoniche in ambito locale assentite ad uno stesso soggetto. Tale emendamento tende ad inserire un comma aggiuntivo dopo il comma 1 dell'articolo 20. Con esso proponiamo che per la radiofonia locale siano assentite allo stesso soggetto massimo due concessioni in uno stesso bacino ed al massimo cinque concessioni in bacini diversi, anche se contigui, purchè non comprendano una popolazione superiore a 15 milioni di abitanti. Proponiamo inoltre che sia consentito a tali emittenti di avere una programmazione unificata anche per l'intera giornata.

L'obiettivo che ci proponiamo con questo emendamento è quello di favorire da una parte il costituirsi di imprese radiofoniche di sufficiente dimensione economica ed organizzativa ed allo stesso tempo di garantire una pluralità di voci e di emittenti nei singoli bacini radiofonici.

Con l'emendamento 20.24 proponiamo di sopprimere, al comma 4 dell'articolo 20, le parole: «il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione delle frequenze e comunque». Tale emendamento ci sembra fondamentale rispetto all'insieme della legge. Voglio infatti ricordare che il comma 4 dell'articolo 20 introduce due limiti: il primo è relativo al numero di reti nazionali televisive, cioè il 25 per cento di quelle previste dal piano di assegnazione delle frequenze, ed il secondo al numero di tre come limite massimo di reti che possono essere assentite ad uno stesso soggetto in ambito nazionale.

Francamente, il limite del 25 per cento ci sembra fittizio. Infatti nell'ipotesi, spesso accreditata da più parti, di 12 reti nazionali possibili

per l'emittenza televisiva, quando si predisporrà il piano di assegnazione delle frequenze, il calcolo sarà molto semplice: il 25 per cento di 12 ripropone il fatidico numero tre che evidentemente il Governo continua a considerare un numero perfetto. Noi invece siamo convinti che il numero di tre reti assentite ad un medesimo soggetto non rappresenti un modo di legiferare secondo gli interessi generali del paese, ma sia più modestamente un modo di fotografare l'esistente, tra l'altro un esistente costruito abusivamente, come più volte ha ribadito la Corte costituzionale.

Nè ci convince la concezione esposta dal Ministro, secondo la quale la legge al nostro esame rappresenta il meglio consentito e la politica è l'arte del possibile. Noi riteniamo invece che non si debba consentire ad un medesimo soggetto (come proponiamo nell'emendamento 20.25) di disporre di più di due reti nazionali televisive. Anche offrendo questa possibilità andiamo ben oltre il quadro europeo dei paesi più avanzati, nei quali a nessuno è consentito di avere tre reti, e neppure due qualora si tratti di reti televisive nazionali.

Signor Presidente, con ciò concludo la mia illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 20.

PRESIDENTE. Senatore Pinna, la invito ad illustrare anche gli emendamenti presentati all'articolo 15 e precisamente gli emendamenti 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20, 15.21, 15.23, 15.22 e 15.24.

PINNA. Gli emendamenti da noi presentati all'articolo 15 hanno un unico obiettivo: dare a questa legge un carattere più decisamente antimonopolistico, carattere che - come ricordavo - nella veste attuale noi riteniamo non abbia.

Basta al riguardo ricordare che nei limiti agli incroci tra televisione e carta stampata, affrontati proprio nei primi commi dell'articolo 15, non sono ricompresi i settimanali. Ciò avviene nonostante la pubblicità sui settimanali sia stata nel 1988 - non ho dati più aggiornati - pari a ben 1284 miliardi su un gettito pubblicitario complessivo di 6.595 miliardi, vale a dire che i settimanali rappresentarono nel 1988, quanto a gettito pubblicitario, il 20 per cento delle risorse complessive. Tuttora rappresentano una risorsa pubblicitaria non di molto inferiore a quella dei quotidiani. Ebbene, noi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che vorrebbe contrastare le concentrazioni, e intanto lascia fuori un quinto delle risorse pubblicitarie, limitandosi a stabilire i limiti agli intrecci sui restanti quattro quinti.

Sono questi i problemi generali che noi intendiamo affrontare con i nostri emendamenti, modificando profondamente l'attuale testo del disegno di legge in discussione.

Con l'emendamento 15.12 proponiamo, coerentemente con la premessa che facevo, di reinserire, al comma 1, lettera a), quel quinto di risorse pubblicitarie che il Governo ha dimenticato di considerare. Proponiamo che sia fatto divieto di essere titolare di reti televisive non solo a chi possieda oltre il 16 per cento dei quotidiani, ma anche a chi possieda oltre il 20 per cento della tiratura complessiva dei settimanali, ovvero a chi disponga contestualmente del 12 per cento della tiratura

dei quotidiani e del 16 per cento della tiratura dei settimanali. In sostanza, la *ratio* di questo emendamento è quella di inserire negli intrecci la risorsa fondamentale rappresentata dai settimanali, che equivalgono in termini pubblicitari quasi alla quota rappresentata dagli stessi quotidiani.

Il successivo emendamento 15.13 è riferito alla lettera *b*) del comma 1 e propone il medesimo obiettivo, vale a dire limitare la proprietà ad una sola rete nazionale per chi dispone o dell'8 per cento dei quotidiani, o del 10 per cento dei settimanali, oppure contemporaneamente del 6 per cento dei quotidiani e dell'8 per cento dei settimanali.

L'emendamento 15.14 tende a far sì che nessun soggetto possa disporre di più di due reti televisive nazionali; vi si prevede quindi la soppressione della parte finale della lettera *c*) del comma 1. Abbiamo ricordato in discussione generale (ed è stato detto ancora questa mattina) che l'etere è un bene limitato e che una concentrazione di informazione si traduce inevitabilmente in una mortificazione della democrazia. Inoltre, non si giustifica la situazione italiana, anomala rispetto a quella di ogni altro paese sviluppato, che consente il controllo di tre reti nazionali ad un unico soggetto.

L'emendamento 15.15 è stato presentato in subordine al precedente. Con esso proponiamo che il computo del limite dell'8 per cento per aver titolo a due concessioni televisive venga calcolato sulla tiratura dei quotidiani e dei settimanali controllati dallo stesso soggetto.

L'emendamento 15.16 è riferito al comma 2 e propone di estendere anche ai programmi radiofonici esteri l'equiparazione a concessione in ambito nazionale, che ora è riservata soltanto ai programmi esteri televisivi a norma dell'articolo 38 della legge n. 103 del 1975.

Con gli emendamenti 15.17 e 15.18 proponiamo di inserire, dopo il comma 2, un comma *2-bis*. Con questa proposta, intendiamo introdurre una terza griglia alle concentrazioni, così come vengono previste dall'articolo 15. Oltre alla griglia costituita dall'intreccio tra televisione e carta stampata e a quella relativa alle risorse (il cosiddetto paniere), proponiamo che venga considerata equivalente alla titolarità di una rete televisiva nazionale la posizione del soggetto che fornisce oltre il 50 per cento dei programmi o della pubblicità trasmessa da più di una emittente televisiva nazionale, ovvero da più emittenti nazionali locali interconnesse in oltre dodici bacini di utenza.

La *ratio* di questo emendamento è evidente: noi sosteniamo che chi fornisce oltre il 50 per cento dei programmi trasmessi, oppure oltre il 50 per cento della pubblicità ad una emittente, di fatto ne abbia il controllo.

L'emendamento 15.19, che tende a sostituire i commi 3 e 4, vuole rendere più incisive ed effettive le disposizioni *antitrust* e limitare le concentrazioni tra proprietà dei mezzi di comunicazione e proprietà delle concessionarie di pubblicità.

Proponiamo cioè di prevedere che nessun soggetto, che abbia più di una emittente televisiva, o radiofonica o una testata giornalistica, possa raccogliere oltre il 20 per cento del fatturato pubblicitario annuo destinato ai settori dell'editoria quotidiana, della editoria periodica o della emittenza radiotelevisiva, e che lo stesso soggetto non possa

raccogliere oltre il 30 per cento del fatturato pubblicitario annuale destinato a ciascuno dei settori che ho precedentemente richiamato.

Infine, l'emendamento 15.20 si riferisce al comma 3, comma che riguarda i limiti alla concentrazione delle risorse, che è fissato al 20 per cento per la generalità dei soggetti e al 25 per cento per il soggetto che realizza almeno i due terzi dei propri introiti nel settore della comunicazione di massa.

Signor Presidente, alcune brevi osservazioni sui commi 3 e 4 dell'articolo 15. I periodici o i settimanali, dimenticati dal testo al nostro esame nel computo degli intrecci tra televisione e carta stampata, ricompaiono d'incanto al comma 3 a costituire il paniere insieme a tante altre voci: libri, audiovisivi, abbonamenti, eccetera. Ci troviamo in presenza, cioè, se confrontiamo il primo e il secondo col terzo comma, di una logica contrapposta. Con il comma 3 si prevede infatti un paniere molto ampio, di modo che quel 20-25 per cento consentito possa contenere quante più risorse possibili. Il nostro emendamento è rivolto a correggere tale scelta e proponiamo che il limite di concentrazione delle risorse in mano ad uno stesso soggetto sia ridotto dal 20 per cento al 15 per cento, quando lo stesso opera in una pluralità di settori, e dal 25 per cento al 20 per cento, quando si tratta di un soggetto che opera prevalentemente nel settore della comunicazione.

CORRENTI. Gli emendamenti 20.20 e 20.23 sono proposti solo per amor di completezza nel senso che nel disegno di legge lo stesso comma 5 dell'articolo 20 enuncia la possibilità di aggregazioni di tipo orizzontale; con questo emendamento si esplicita che i soggetti hanno riferimento anche a imprese o gruppi di imprese.

Assai più seria preoccupazione, invece, proponiamo all'Assemblea con il nostro emendamento 20.26 perchè questa preoccupazione è stata già della stessa Commissione là dove ha previsto che ai fini dell'applicazione del presente articolo alla titolarità della concessione è equiparato il controllo o collegamento e qui si fa riferimento alle forme sacramentali previste dal codice civile. Senonchè l'esperienza tecnica in questa materia ci fa ben sapere che non sempre i patti fra società si elevano a livello di rapporti associativi; assai spesso, invece, si tratta di rapporti parasociali.

La nostra previsione non è affatto alternativa al testo proposto dalla Commissione, ma si aggiunge a questo prevedendo che anche patti parasociali vadano presi in considerazione agli effetti della concessione, cioè a quegli effetti previsti dal primo comma.

GIUSTINELLI. Gli emendamenti 15.21, 15.23, 15.22, 15.24 si inseriscono tutti nel quarto comma dell'articolo 15 che definisce le risorse complessive del settore della comunicazione di massa ricomprendendovi i ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani, periodici e libri, dalla vendita o utilizzazione di prodotti audiovisivi e simili, da abbonamenti a mezzi di comunicazione di massa, da pubblicità e da contributi pubblici a carattere continuativo. Per assurdo (ma potrebbe non esserlo), se la concessionaria del servizio pubblico dovesse realizzare ogni anno un disavanzo inferiore al 10 per cento (limite oltre

il quale scattano i noti provvedimenti) e questo disavanzo dovesse essere ripianato dallo Stato, anche questa voce dovrebbe far parte del cosiddetto paniere.

La *ratio* che spinge all'allargamento abnorme delle voci del paniere è chiara e la contestiamo alla radice perchè, computandosi su questo totale le percentuali in base alle quali scattano le norme *antitrust*, è evidente che più il paniere è grande, più la soglia sulla quale fissare l'*antitrust* diventa elevata.

A titolo di esempio vorrei ricordare solo alcuni dati all'onorevole relatore e ai colleghi rimasti in Aula. In Italia, a seguito degli avvenimenti degli ultimi mesi, c'è un gruppo che ormai finisce con l'assumere in proprio il 42,7 per cento del totale del fatturato pubblicitario. Questo gruppo si trova in una situazione che oggettivamente non ha riscontro in nessun altro paese della Comunità europea. Proseguendo con gli esempi, in Germania il gruppo Bertelsmann ha il 17 per cento del totale del fatturato pubblicitario; in Inghilterra il gruppo Read ha il 15 per cento; in Francia il gruppo Hachette ha il 22,5 per cento.

In Italia dunque ci troviamo in una condizione che oggettivamente non può non destare preoccupazioni ed ecco perchè i senatori comunisti propongono un drastico ridimensionamento delle voci che vanno a comporre il paniere.

In sintesi, con l'emendamento sostitutivo 15.21, proponiamo di definire in modo assai più preciso e penetrante le voci da prendere in considerazione. La nostra proposta è che, rispetto alle voci che ho richiamato in precedenza, ci si limiti a considerare quelle derivanti dai soli settori più direttamente interessati, cioè la stampa quotidiana, i periodici, la radio e la televisione.

Lo stesso concetto ribadiamo negli emendamenti successivi da noi presentati. Ad esempio, con l'emendamento 15.22 ci chiediamo perchè debbano essere ricomprese nel paniere tutte le forme di pubblicità, ad esempio il cinema e i cartelloni.

Con l'emendamento 15.23, proponiamo di togliere dal paniere il computo delle risorse derivanti dalla vendita dei libri e degli audiovisivi.

Infine, vi è l'emendamento 15.24. In esso si fa riferimento alle percentuali dei commi precedenti, cioè quelle che poc'anzi sono state richiamate dal senatore Pinna. Noi proponiamo che queste percentuali possano essere ridotte tutte di un quinto quando ci si trovi di fronte a soggetti che nella media dei tre anni precedenti abbiano realizzato «più di un terzo del proprio fatturato complessivo in settori diversi da quello delle comunicazioni di massa», cioè per tutti coloro che sono degli editori «impuri» e che non hanno come scopo principale della propria attività la presenza nel settore delle comunicazioni di massa.

LIPARI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5 e 20.6, procedendo in un ordine logico.

Considero già illustrati gli emendamenti 15.2, 15.4 e 15.3 che si riferiscono ad un problema che ho ampiamente affrontato nell'intervento svolto in sede di discussione generale e che, a mio giudizio, si adeguano alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale.

Considero emendamenti tecnici, e quindi mi rimetto al parere del relatore, gli emendamenti 15.1 e 15.5, segnalando all'attenzione del senatore Golfari soprattutto quest'ultimo emendamento che disciplina una situazione non prevista dal testo licenziato dalla Commissione, cioè l'effetto che si determina allorquando si realizzi una situazione che sia di violazione del *plafond antitrust*.

Il meccanismo della sola nullità, già previsto nella legge sull'editoria, è stato considerato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza come insufficiente, proprio perchè l'effetto della nullità si determina molto in ritardo. Quindi, dobbiamo prevedere un meccanismo diverso, mettendo in mano al Garante la possibilità di offrire un termine al soggetto che risulti aver violato il *plafond*, onde rimettersi congruamente all'interno del limite.

Quindi, lo ripeto, affiderei all'attenzione sia del signor Ministro che del relatore l'emendamento 15.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati all'articolo 20, considero certamente tecnico l'emendamento 20.2, perchè l'espressione «assentite» anzichè «rilasciate» è atecnica. Infatti, si dice che una concessione viene «rilasciata» e non «assentita».

Quindi, riterrei migliore la dizione da me proposta. Nel caso venisse approvato l'emendamento 20.2, bisognerà poi in sede di coordinamento provvedere all'adeguamento di altre norme, come per esempio quella scaturita dall'approvazione avvenuta questa mattina dall'emendamento 17.14, nella quale ricorre la parola «assentita».

Mi rimetto al relatore per l'emendamento 20.3.

Considero l'emendamento 20.4 precluso dal rigetto che si è avuto questa mattina dell'emendamento 17.3 da me presentato.

Gli emendamenti 20.5 e 20.6 sono consequenziali a quelli di principio relativi al numero delle reti di cui agli emendamenti 15.2, 15.4 e 15.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 20.1, debbo dire che si tratta di una proposta modificativa di carattere tecnico; per questo motivo mi rimetto al parere del relatore.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, l'emendamento 20.27 ha la finalità, simile a quella dell'emendamento del relatore, di differenziare la normativa per quel che riguarda le radio rispetto alle televisioni. Credo che questo mio emendamento possa ritenersi assorbito da quello del relatore; c'è un'unica differenza che vorrei sottolineare all'attenzione del relatore. Io propongo che i bacini assentiti al medesimo proprietario possano essere nove. Ho ragionato sull'argomento e credo si possa consentire l'esistenza di radio regionali, cioè radio che coprono un ambito regionale. A questo scopo ho commisurato il numero dei bacini, supponendo i bacini corrispondenti alle province, sulla misura della regione con il maggior numero di province che sono appunto nove. Questa è la ragione per cui propongo un numero diverso da quello previsto dal relatore. Comunque, non si tratta di una differenza di principio e sottopongo la questione all'attenzione del relatore.

Gli altri emendamenti all'articolo 20, se il Presidente consente, li darei per illustrati; eventualmente, mi riservo di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.25, propongo al comma 2 dell'articolo 15, dove si equiparano le autorizzazioni ad esercire ripetitori di programmi televisivi esteri alle concessioni per l'emittenza televisiva nazionale, di estendere la norma anche ai ripetitori di programmi radiofonici, analogamente a quanto è stato fatto in altre parti della legge.

MARIOTTI. Per quanto riguarda l'emendamento 20.17, indichiamo in esso il numero degli abitanti (10 milioni) dei bacini che possono essere contigui e il motivo verrà spiegato nell'illustrazione dell'emendamento 20.18. In tale emendamento, inoltre, si dice: «essendo consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata».

Con l'emendamento 20.18, in riferimento alla concessione per la radiodiffusione sonora, si indicano parametri in parte diversi da quelli proposti dal relatore, anche se la logica che li ispira è la stessa. La radiofonia privata italiana è ormai da tempo contraddistinta da piccole emittenti, al massimo di area provinciale, da medie stazioni pluriprovinciali o regionali e dall'emittenza nazionale. Il provvedimento all'esame non definisce tutti questi livelli e non prevede la possibilità di media copertura. Così facendo, si rischia la crisi e la chiusura di queste medie imprese radiofoniche che, tra l'altro, rappresentano un interessante polo di occupazione giovanile. Con l'emendamento che proponiamo si supera questa deficienza, non voluta, ma creata per la successiva introduzione di aspetti riguardanti la radiofonia su un testo più consono alla materia televisiva. La soluzione prescelta, di giungere fino ad assentire sette concessioni a carattere locale ad un medesimo soggetto per bacini anche contigui, non crea nessun disequilibrio nel sistema, nè obbliga il pianificatore a modificare le strutture dei bacini.

Semplicemente, nel caso in cui un soggetto abbia i titoli per ottenere più concessioni per la radiodiffusione locale su più bacini, siano essi contigui o non confinanti, si prevede la possibilità di esercire questa attività a programmazione unificata, ciò comunque con due limiti precisi: l'ambito, dato dal limite da noi indicato di 10 milioni di abitanti per evitare concorrenza alla radiofonia nazionale, e il limite numerico, al massimo per 7 concessioni, cioè una sorta di numero medio nel rapporto tra province e regioni.

Per quanto riguarda l'articolo 15, l'emendamento 15.26 che propone di inserire le parole: «o radiofonici» si illustra da sè ed è peraltro riferito ad una serie di emendamenti simili presentati su altri articoli.

GIACOVAZZO. Signor Presidente, vorrei ricordare che questo articolo è nato dall'esigenza, comune a tutto il territorio nazionale, di espandere quella ipotesi di terzo polo (l'unica alternativa ai due colossi: pubblico e privato) che può, a nostro avviso, essere costituito da un diffuso soggetto collettivo, cioè l'emittenza locale periferica, allargando una fascia intermedia di editoria e di emittenza che corrisponde il più possibile anche alla fascia editoriale, tuttora esistente nel nostro paese, dei giornali regionali o interregionali che superano il livello dei piccoli giornali, dei diari e dei giornali provinciali, e che, stando in questa zona intermedia, godono, grazie a Dio, di buona salute in tutto il nostro paese.

Naturalmente il discorso verte sempre sulla capacità di estendere il raggio della raccolta pubblicitaria. Ecco perchè il primo comma di questo articolo estende il raggio fino ad una popolazione di 15 milioni di abitanti, con tre bacini di utenza contigui. Ora questo limite può essere facilmente raggiunto con tre bacini di utenza, e direi anche con due, ma solo nell'area settentrionale del nostro paese. Al Sud, invece, non bastano tre bacini. Mi permetto di fare un esempio: una emittente locale pugliese che voglia estendersi a due bacini contigui (per esempio la Basilicata ed il Molise) raggiungerebbe appena sei milioni di abitanti. Pertanto non potrebbe mai arrivare ad attingere i 15 milioni di abitanti che la legge consente. So che il senatore Mariotti ha presentato un emendamento che parla di 10 milioni di abitanti e di 7 bacini di utenza. A questo punto, però, riterrei necessario, a maggior ragione, aumentare il limite dei 10 milioni di abitanti.

Ora i colleghi sanno che nel Mezzogiorno la raccolta pubblicitaria è sempre problematica, povera, di accatto alle volte; si vive prevalentemente in regime di subconcessione. Si tratta di una raccolta pubblicitaria correlata al sistema economico, produttivo e commerciale di un'area su cui pesa il divario storico di un sistema economico-produttivo che tarda a decollare come capacità autopropulsiva. Si aggira la paura di creare tanti piccoli Berlusconi? Credo che di questa paura possiamo fare benissimo a meno. Volesse il cielo che il Mezzogiorno avesse la forza di dotarsi di tanta autonomia e di tanta capacità imprenditoriale al punto da condizionare il mercato pubblicitario. In Italia non è un caso che solo al Nord esistano i grandi cavalieri del capitale e le grandi società quotate in borsa. Le paure di estendere le agevolazioni al Sud in questo campo, se non sono grottesche, contengono una forte dose di ironia o di ingenuità.

Chiedo, perciò, che questo modesto allargamento, che è anche un adeguamento geograficamente dovuto e motivato, venga accolto dall'Assemblea.

VISIBELLI. Signor Presidente, l'emendamento 20.30 si illustra da sè poichè è chiarissimo. Faremo nostra la massima di Jacopone da Todi che diceva: «Dove è chiara lettera, non fare oscura glossa».

Vogliamo, invece, far presente la *ratio* dell'emendamento 20.31 anzitutto con il preannunciare la nostra contrarietà alla previsione rappresentata da parte di taluni colleghi di voler ridurre il numero delle reti nazionali, delle concessioni in ambito nazionale, da 3 a 2. Come più volte ci è stato detto, il numero di 3 non rappresenta solo un discorso basato su un fatto esoterico o su un fatto di perfezione, ma rappresenta una logica, con facile intuizione, di carattere commerciale che consente al privato di essere presente sul mercato laddove anche il settore pubblico opera con 3 reti.

Ricordo molto bene che nel corso delle audizioni è stato affermato che, qualora il pubblico intendesse ridurre il numero delle reti in suo possesso, altrettanto potrebbe essere fatto da altri. Noi ribadiamo che la *ratio* di questa legge non può essere di carattere punitivo nei confronti di chicchessia; la *ratio* è quella di riconoscere la *par condicio* sia al pubblico, sia al privato del settore. Dico questo perchè non ci spaventa, come ha detto il collega Giacobuzzo, il fatto che qualcuno possa essere

timoroso della nascita di tanti piccoli o medi Berlusconi; a noi questo non interessa più di tanto.

Onorevoli colleghi, noi facciamo riferimento ad una percentuale del 25 per cento di una cifra che non sappiamo a quanto ammonti. C'è stato rappresentato in talune occasioni che le concessioni in ambito nazionale potrebbero essere 12, ma di questo non vi è certezza, almeno nelle carte di cui noi disponiamo. Da qui discende il nostro timore che, per i miracoli e le stranezze delle cose politiche italiane, si ritenga in un certo contesto di non fare più riferimento al numero di 12 nel momento in cui si affronterà il piano delle assegnazioni delle frequenze. Riteniamo perciò che sia necessario dire chiaramente che il numero massimo è 3, senza ancorare il numero massimo a qualcosa di aleatorio come quella percentuale del 25 per cento di un qualcosa che deve ancora essere definito.

Ecco perchè manteniamo il nostro emendamento e lo sottoponiamo alla vostra approvazione. Se il problema è quello di non superare il numero di 3, bisogna dirlo chiaramente. Ecco perchè nel nostro emendamento noi diciamo chiaramente che le concessioni non possono superare il numero di 3, senza riferirci al 25 per cento di qualcosa che non esiste.

* FIORI. Gli emendamenti presentati dalla Sinistra indipendente all'articolo 20 ed all'articolo 15 sono stati già illustrati nel corso della discussione generale. Non debbo, infatti, illustrare la differenza che intercorre tra il possesso di tre, di due o di una sola rete.

Mi limito a richiamare l'attenzione sulle conseguenze che il criterio adottato nell'articolo 15 avrebbe, non ponendo limiti alla raccolta pubblicitaria e indicando un tetto delle risorse nel loro complesso. Il fatto è che con questo criterio si indica un paniere che ammonta complessivamente a 20.000 miliardi. Dobbiamo soffermarci su questa cifra. Il 20 per cento di 20.000 miliardi ammonta a 4.000 miliardi.

GOLFARI, *relatore*. Più esattamente si tratta di 20.600 miliardi.

FIORI. Va bene, io ho approssimato per difetto. È vero, signor Ministro, signor relatore, che il gettito pubblicitario ammonta a 6.000 miliardi? Allora quale conseguenza pratica ha il consentire ad un solo soggetto di acquisire 4.000 miliardi in un paese dove il gettito complessivo ammonta a 6.000 miliardi? Quale coerenza vi è tra questi numeri e le indicazioni fornite dalla sentenza della Corte costituzionale laddove parla di pluralismo delle risorse? Vorrei avere una risposta su questi dati.

Poichè non ho altre occasioni se non questa, vorrei inoltre aprire un inciso che costituisce la parte terminale del mio intervento. Una agenzia di stampa, l'agenzia «Italia», mi ha attribuito una frase totalmente inventata. Avrei detto, a conclusione di un intervento del senatore Casoli che si riferiva a questioni di diritto: «Sì, diritto a pagamento». È una frase da teppista ed io non ricorro ad espedienti teppistici nella polemica. Ho detto ben altro. Ho detto: «Gianni Letta approva» che è un giudizio politico, ammetto, vivace, ma ben diverso

dalla volgarità che mi è stata attribuita. Ci tenevo che questa precisazione risultasse agli atti.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Pollice ha rinunciato ad illustrare i propri emendamenti, invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GOLFARI, *relatore*. Inizierò con l'esprimere il parere sugli emendamenti all'articolo 20. Il mio parere è favorevole per quanto riguarda gli emendamenti 20.19 e 20.2. Parere contrario devo esprimere invece per quanto riguarda l'emendamento 20.20, così come per l'emendamento 20.21, a proposito del quale vorrei ricordare al collega Pinna la norma transitoria del comma 4 dell'articolo 34 nel quale abbiamo inserito la possibilità di due concessioni, anche se a regime resta la necessità di una soltanto.

Per quanto riguarda l'emendamento 20.27, proporre la possibilità di attribuire nove concessioni per quanto riguarda la radiodiffusione sonora al medesimo soggetto non mi sembra opportuno. Tra le varie proposte in materia, la mediazione dei senatori Mariotti e Marniga che individuano in sette il numero delle concessioni mi sembra la migliore. Quindi penso che sia opportuno confluire sulla proposta del senatore Mariotti. Per questo motivo esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 20.17, presentato dai senatori Mariotti e Marniga, devo sottolineare che questo emendamento potrebbe essere accettato se venissero sostituite le parole: «dieci milioni» con le altre: «quindici milioni». Di conseguenza, esprimo parere contrario sull'emendamento 20.3, con il quale il senatore Lipari propone dieci milioni.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 20.7, presentato dal senatore Giacobazzo, purchè il numero dei bacini contigui sia all'interno della popolazione che abbiamo considerato. Esprimo parere favorevole (se non è compreso nel precedente emendamento, presentato dal senatore Mariotti) anche sull'emendamento 20.18, con la specificazione delle sette province e con le parole: «quindici milioni», anzichè: «dieci milioni».

Devo esprimere parere contrario sugli emendamenti 20.22 e 20.30, in quanto abbiamo considerato prima le stesse questioni.

SANESI. Senatore Golfari, nel nostro emendamento sono previste le parole «due» e «sette» e ci riferiamo anche a «quindici milioni».

GOLFARI, *relatore*. Il suo emendamento prevede le stesse cose degli altri emendamenti e quindi vanno coordinati. In sostanza, l'emendamento ha lo stesso contenuto di quello dei senatori Mariotti e Pinna.

SANESI. Noi prevediamo «quindici milioni».

GOLFARI, *relatore*. Quindici milioni vanno bene. Comunque, senatore Sanesi, non si possono approvare gli stessi emendamenti in relazione alla stessa materia. Ne accetto uno, coordinato agli altri, su

questa materia, con le seguenti caratteristiche fondamentali: una concessione per bacino, quindici milioni di abitanti e l'estensione a sette. Accetto gli emendamenti con queste caratteristiche e quindi prego i collaboratori di intervenire per coordinare il testo.

Per quanto riguarda la previsione contenuta nell'emendamento 20.16, presentato dal relatore, devo dire che anch'essa va coordinata con la precedente. Tale emendamento si riferisce ai bacini contigui del medesimo programma, e quindi all'unificazione dei programmi, che abbiamo prima considerato prendendo in esame l'emendamento presentato dal senatore Mariotti.

Il senatore Lipari propone, con l'emendamento 20.4, per la radiofonia abusiva o comunque per quella che non gode della concessione il «condono radiofonico». Su questo emendamento devo esprimere parere contrario, come ho fatto per il «condono televisivo». Esprimo parere contrario anche sul successivo emendamento del senatore Lipari che tende a sopprimere il comma 4, che si riferisce al limite massimo di tre reti e al 25 per cento del totale delle reti stesse.

Inoltre, devo esprimere parere contrario sugli emendamenti 20.12, presentato dai senatori Fiori e Riva (che propongono una rete), 20.23, del senatore Correnti e altri, e 20.28 del senatore Strik Lievers e altri, che propone una rete televisiva e una rete radiofonica.

Lo stesso parere contrario esprimo nei confronti dell'emendamento 20.11, dei senatori Fiori e Riva, che prevede due reti, e dell'emendamento 20.6, del senatore Lipari, per lo stesso motivo.

Per quanto riguarda l'emendamento 20.24, devo esprimere parere contrario. Devo dire al senatore Giustinelli che non capisco per quale motivo, dopo aver proposto i comunisti in Commissione il mantenimento del 25 per cento, che è un'opportuna norma di garanzia, adesso ne chiedano la soppressione. La disputa su due o tre concessioni si riferisce a tale 25 per cento perchè noi non sappiamo esattamente quale sarà il piano di assegnazione delle frequenze. Capisco che questo emendamento è in relazione al 20-25 per cento del loro emendamento successivo, ma potrebbe succedere che l'emendamento 20.24 venga approvato e che l'emendamento 20.25 non venga accolto.

Esprimo parere negativo sugli emendamenti 20.8, 20.25 e 20.29.

Esprimo parere negativo sull'emendamento 20.31 che cancella una norma sul 25 per cento che è una norma di garanzia prudenziale molto opportuna e parere negativo sull'emendamento 20.29, mentre, per quanto riguarda l'emendamento 20.26, chiedo al collega Correnti di considerare l'articolo 36 che, è ben vero, non parla di patti di qualsiasi tipo, ma parla in maniera molto precisa di controllo o collegamento che a questo fine mi sembra giuridicamente molto più valido.

Esprimo parere negativo sull'emendamento 20.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 15, credo si possa accettare il cambiamento della rubrica proposto con l'emendamento 15.1. Per le ragioni già abbondantemente illustrate nella relazione introduttiva, anche se sarebbe molto opportuno in questo momento richiamare tutta l'architettura o, se vogliamo parlare di cose importanti, la filosofia del testo della Commissione, perchè questo sarebbe il momento di approfondire, dico semplicemente di no all'emendamento 15.2.

Esprimo parere negativo sugli emendamenti 15.4, 15.8, 15.12. Su quest'ultimo emendamento mi permetto di osservare, collega Giustinelli, che l'inserimento dei settimanali, cioè dei periodici, al fine dell'intreccio e al fine di predisporre condizioni per le quali una posizione dominante di cui si parla tanto qui dentro non sia in qualche modo ratificata, l'inserimento del 20 per cento della tiratura dei settimanali e del 12 per cento dei quotidiani e dei settimanali insieme non cambierebbe nulla rispetto al 16 per cento dei quotidiani; anzi, in qualche posizione - non è la sua, collega Giustinelli - addirittura, rispetto al testo del Governo, verrebbe consentita, nell'intreccio tra periodici e reti, una rete al gruppo dominante di cui si parla in riferimento a questi emendamenti.

Il criterio dei periodici non è sempre indicativo quando c'è una norma più rigorosa, che è quella dei quotidiani. (*Commenti del senatore Giustinelli*).

Esprimo parere negativo sugli emendamenti 15.3, 15.13, 15.9, 15.14, 15.15, 15.16, 15.25, 15.26 perchè riguardano la ripetizione dei programmi esteri di cui all'articolo 38 della legge n. 103 del 1975.

La terza griglia che pone il collega Giustinelli con l'emendamento 15.17 mi induce a esprimere parere contrario. Collega Giustinelli, ha fatto caso che questa terza griglia che propone riguarderebbe anche il servizio pubblico? Inoltre sarebbe facilmente eludibile: basterebbe fermarsi al 49 per cento.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 15.18 e 15.10. Esprimo parere contrario sull'emendamento 15.19 per le stesse ragioni, perchè la nozione è sempre la stessa.

Eguale parere contrario esprimo in relazione all'emendamento 15.20, concernente l'abbassamento delle percentuali relative al paniere, perchè la tabella proposta dalla Commissione mi sembra equa, anche se, a parere di qualcuno, il paniere è largo. Noi abbiamo effettuato delle prove anche con panieri più ristretti, ma alla fine il risultato non è cambiato più di tanto. Ad esempio, togliendo al gruppo dominante di cui si parla libri, cassette e canone, la situazione non cambia granchè, perchè si passa dal 22 al 23,6 per cento. Quindi, non vi è un cambiamento radicale nè decisivo rispetto a questi problemi.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 15.21, 15.7, 15.23, 15.22 e 15.24.

E vengo al parere sull'emendamento 15.5, presentato dal senatore Lipari. Capisco l'intendimento che egli si propone con questo emendamento, ma la stessa e identica questione concernente la procedura, avvalendosi degli istituti specializzati che ritroviamo nel comma 9 dell'articolo 6 a proposito del Garante, si ritrova ai commi 6 e 7 dell'articolo 31. In essi viene fissato un termine non superiore a centottanta giorni, concordato con il Garante e viene proposta la procedura di ottemperanza. Inoltre, lo stesso articolo 31, al comma 13, propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione se il gruppo predominante viene a trovarsi in posizioni di diversità.

Una tale formulazione può essere inserita nell'articolo che stiamo esaminando senza prevederla all'articolo 31, ma è la stessa identica cosa. Quindi, pregherei il collega Lipari di leggersi i commi 6 e 7 dell'articolo 31, e poi il comma 13.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 20.14, che, a mio parere, assorbe tra l'altro l'emendamento 20.19.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 20.2, tendente a sostituire la parola: «assentite» con l'altra: «rilasciate».

Esprimo parere contrario sull'emendamento 20.20, perchè le parole: «medesimo soggetto» mi sembra che costituiscano una formulazione assolutamente onnicomprensiva, sia che si tratti di soggetti fisici, sia che si tratti di imprese, di gruppi di imprese e di soggetti giuridici.

Egual parere contrario esprimo sugli emendamenti 20.21 e 20.27.

Concordo sull'emendamento 20.17 con la precisazione dei 15 milioni di abitanti. Vorrei far notare, in relazione a quanto detto dal senatore Giacobazzo, che quella dei 15 milioni di abitanti è una delimitazione per quanto attiene il Nord, nel senso che, se consideriamo la Lombardia, si tratta di un solo bacino e quindi non consentiremmo bacini contigui nell'ipotesi di una emittente situata in tale regione. In sede di Commissione si convenne di stabilire la cifra di 15 milioni di abitanti. Si tratta di una convenzione con una sua arbitrarietà, ma ritengo che, con la dizione: «15 milioni di abitanti», d'accordo con il relatore, possiamo esprimere parere favorevole su tale emendamento.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 20.3.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 20.7 e 20.18, sempre con la precisazione dei 15 milioni di abitanti.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 20.30 e 20.22 e parere favorevole sugli emendamenti 20.15 e 20.16, entrambi presentati dal relatore.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 20.4, 20.5, 20.12, 20.28, 20.31, 20.23, 20.11, 20.6, 20.24, 20.8, 20.25 e 20.29.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 20.13, presentato dal relatore.

In merito all'emendamento 20.26, presentato dal senatore Correnti e da altri senatori, vorrei far notare che all'articolo 36 si stabilisce che cosa deve intendersi per «controllo e collegamento». Se il senatore Correnti volesse prestare attenzione - ma probabilmente lo ha già fatto - all'articolo 36, troverebbe una formulazione forse esaustiva anche delle finalità che egli si prefigge con l'emendamento 20.26.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 20.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati all'articolo 15, esprimo parere favorevole sull'emendamento 15.1, presentato dal senatore Lipari, tendente a modificare la rubrica.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 15.2, 15.4, 15.8, 15.12, 15.3, 15.6 e 15.13.

Prendo spunto da questo emendamento per ripetere quanto già detto in Commissione e in Aula: il riferimento alla tiratura dei settimanali è estremamente difficoltoso perchè riguarda milioni di copie tirate di settimanali molto eterogenei tra loro e definire il settimanale di opinione non è qui proposto e, comunque, sarebbe impresa giuridicamente difficile.

Esprimo parere negativo sugli emendamenti 15.9, 15.14, 15.15, parere favorevole all'emendamento 15.11 del relatore e parere

contrario agli emendamenti 15.16, 15.25, 15.26, 15.17, 15.18, 15.10, 15.19, 15.20, 15.21, 15.7, 15.23, 15.22, 15.24.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.5, non so se il senatore Lipari abbia avuto occasione di rileggere i commi 5 e 6; mi pare infatti che l'emendamento possa essere ritirato in relazione alla presenza di quei commi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, circa l'ordine delle votazioni, da un esame compiuto sul contenuto degli articoli 15 e 20 e dei relativi emendamenti, emerge uno stretto collegamento fra il comma 1 dell'articolo 15, che riguarda le limitazioni alle concessioni televisive nel loro intreccio con il controllo di imprese editrici, e il comma 4 dell'articolo 20, che riguarda il numero massimo delle concessioni in ambito nazionale, sia televisive sia radiofoniche.

Sembrerebbe più logico risolvere in via prioritaria le questioni connesse all'articolo 20. Al fine però di evitare problemi di preclusione o, comunque, di chiarire in partenza possibili equivoci insorgenti, propongo di far incontrare in sede tecnica il relatore e il Ministro con i presentatori degli emendamenti sui punti sopra richiamati. Se non vi sono osservazioni, sospendo conseguentemente la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 12,45).

Onorevoli colleghi, è stato convenuto nell'incontro che si dia la precedenza al voto sull'articolo 20 rispetto a quello sull'articolo 15. A seguito delle votazioni effettuate sull'articolo 20 - sempre che il risultato sia conforme - risulterebbero preclusi gli emendamenti 15.2, presentato dal senatore Lipari, 15.8, presentato dai senatori Fiori e Riva - ad eccezione della prima parte, relativa alla lettera *a*) - 15.3, presentato dal senatore Lipari, 15.9, presentato dai senatori Fiori e Riva, e 15.14, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori, che sono identici.

Procediamo ora, anche per coerenza, al voto sia dell'articolo 20, sia dell'articolo 15. Siamo quindi obbligati a rinviare al pomeriggio il voto sul decreto-legge relativo alla fiscalizzazione degli oneri sociali, con il quale io - se l'Assemblea è d'accordo - aprirei i lavori alle ore 16. Infatti voi sapete che il decreto scade stasera, ma mi appello alla cortesia dei colleghi affinché vi sia il numero prescritto, regolamentare e sacramentale di senatori; in caso contrario, come voi sapete, questo decreto avrebbe poche ore di vita davanti a sé. D'altro canto, non mi sembra il caso stamane di creare confusione. Quindi, se siete d'accordo, la seduta pomeridiana inizierà con l'esame del decreto-legge.

Ora procediamo fino ad esaurimento degli articoli 20 e 15.

LIBERTINI. Andiamo avanti fino alle ore 13,30.

PRESIDENTE. Fino alle 13,30.

FIORI. Andiamo avanti fino ad esaurimento degli articoli.

PRESIDENTE. Potremmo andare avanti forse fino alle 13,35; chiederei all'Assemblea la facoltà di procedere. Comunque, certamente, si deve lasciare un intervallo per il pranzo; su questo non c'è dubbio.

Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti presentati sull'articolo 20.

Metto ai voti l'emendamento 20.14, presentato dal relatore, sostanzialmente identico all'emendamento 20.19, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.2, presentato dal senatore Lipari.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.20, presentato dal senatore Correnti e da altri senatori.

(Segue la votazione per alzata per mano).

LIBERTINI. Cosa si aspetta a dichiarare il risultato della votazione?

PRESIDENTE. **È approvato.**

MAZZOLA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.
Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.21, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.27, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.17, presentato dai senatori Mariotti e Marniga, che hanno accolto la proposta del Ministro di sostituire le parole: «dieci milioni» con le altre: «quindici milioni».

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 20.3, presentato dal senatore Lipari.

Metto ai voti l'emendamento 20.7, presentato dal senatore Giacovazzo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.18, presentato dai senatori Mariotti e Marniga, che hanno accolto la proposta del Governo di inserire, dopo la parola: «radiodiffusione», la parola: «sonora» e di sostituire le parole: «dieci milioni» con le altre: «quindici milioni».

È approvato.

Gli emendamenti 20.30, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, e 20.22, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori, sono in parte preclusi ed in parte assorbiti.

L'emendamento 20.15 è stato ritirato dal relatore.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.16.

GIUSTINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Annuncio il voto contrario dei senatori del Gruppo comunista su questo emendamento del relatore che, a nostro avviso, costituisce una sorta di deroga generale a tutti i principi definiti con le norme che abbiamo fin qui approvato.

Infatti l'emendamento 20.16 consente la trasmissione dello stesso programma su tutti i bacini a carattere locale che siano stati assentiti ad un medesimo soggetto. Ci sembra che così venga meno una delle peculiarità che sono state poste a base del provvedimento. Di fatto si costituiscono le condizioni perchè lo spazio dell'emittenza locale venga ad essere profondamente eroso. Sono queste le ragioni del nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.16, presentato dal relatore.

È approvato.

Per effetto della precedente votazione, l'emendamento 20.4, presentato dal senatore Lipari, è precluso.

Il senatore Lipari ha ritirato l'emendamento 20.5.

Metto ai voti l'emendamento 20.12, presentato dai senatori Fiori e Riva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.28, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.31, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.23, presentato dal senatore Correnti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.11, presentato dai senatori Fiori e Riva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.6, presentato dal senatore Lipari.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.24, presentato dal senatore Macaluso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.8, presentato dal senatore Pollice, identico all'emendamento 20.25, presentato dal senatore Macaluso e da altri senatori, e all'emendamento 20.29, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.9, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.10, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.13, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.26, presentato dal senatore Correnti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal senatore Lipari.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 20, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 15.

Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Lipari.

È approvato.

L'emendamento 15.2, presentato dal senatore Lipari, è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 15.4, presentato dal senatore Lipari.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.8.

La seconda parte dell'emendamento 15.8 è preclusa.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 15.8, nella sola parte relativa alla lettera a), presentato dai senatori Fiori e Riva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.12, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 15.3, presentato dal senatore Lipari, è precluso.

L'emendamento 15.6, presentato dal senatore Pollice, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 15.13, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 15.9, presentato dai senatori Fiori e Riva, e 15.14, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori, sono preclusi a seguito dell'approvazione dell'articolo 20.

Metto ai voti l'emendamento 15.15, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.11, presentato dal relatore.

È approvato.

Gli emendamenti 15.16, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori, 15.25, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori, e 15.26, presentato dai senatori Mariotti e Marniga, sono preclusi.

Metto ai voti l'emendamento 15.17, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.18, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.10.

FIORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FIORI. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla circostanza per la quale, se viene bocciato questo emendamento, la realtà delle risorse nel nostro paese, sulla base della norma contenuta nel disegno di legge governativo, si riduce a questo: la legge fissa un tetto del 20 per cento su un paniere di risorse pari a 20.000 miliardi, cioè 4.000 miliardi; l'intero gettito pubblicitario (compresa la pubblicità dei cartelloni stradali, negli stadi e nei cinema) è in Italia di 6.000 miliardi. Questa legge consente quindi ad un solo soggetto di avere 4.000 miliardi dei 6.000 dell'intero gettito pubblicitario.

È come dire che, di tutta la benzina che alimenta l'intero parco degli autoveicoli in Italia, su 6.000 litri, 4.000 possono andare ad un solo soggetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.10, presentato dai senatori Fiori e Riva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.19, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.20, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.21, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.7.

ANDREATTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANDREATTA. Dichiaro il mio voto favorevole su questo emendamento. Già il relatore ha spiegato come l'introduzione di questa norma non avrebbe conseguenze pratiche nell'attuale tensione esistente per le imprese presenti oggi sul mercato. Si tratta, però, di definire il mercato rilevante in relazione al quale calcolare gli indici di concentrazione.

È chiaro che con l'attività editoriale e con la distribuzione di mezzi audiovisivi non esiste una sostituzione fra una attività e l'altra che giustifichi il fatto di considerare l'aggregato dei giornali, dei periodici, della televisione allo stesso livello dei libri e della distribuzione dei mezzi audiovisivi.

Nessuna Corte per il calcolo degli indici di concentrazione di un settore sommerebbe elementi così disomogenei; quindi mi sembra che in relazione a possibili conflitti futuri sia importante definire in maniera corretta il mercato rilevante su cui calcolare la concentrazione.

Questo emendamento permette di fare pulizia rispetto ad un aggregato che difficilmente può essere considerato razionale.

FIORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FIORI. Signor Presidente, a me pare che si debba riflettere sull'assoluta genericità dell'espressione: «utilizzazione di prodotti audiovisivi e simili». Il film è un prodotto audiovisivo. È forse da includere nel paniere l'incasso delle sale cinematografiche?

MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. No.

FIORI. Signor Ministro, non si può dire così perentoriamente: no. Si afferma: «utilizzazione di prodotti audiovisivi e simili» e il film è un prodotto audiovisivo. Lei probabilmente pensa all'*home video*; però il film, lo ripeto, è un prodotto audiovisivo. So che lei pensa di non inserire nel paniere gli incassi delle sale cinematografiche, però potrebbero rientrarvi. Si tratta quindi di un'espressione assolutamente generica ed onnicomprensiva.

MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Tanto è vero che c'erano, ma sono stati tolti.

FIORI. So bene perchè sono stati tolti, però si tratta pur sempre di un'espressione generica. Mentre l'espressione: «sale cinematografiche», era illuminata dalle parole che lei poi ha tolto, ora ci troviamo di fronte a qualcosa di monco. Da un tavolo a quattro gambe lei ne ha tolto una, ma non ha dato un equilibrio a quel tavolo!

GIUSTINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole dei senatori comunisti su questo emendamento sulla base delle motivazioni che abbiamo già avuto occasione di esplicitare nel corso dell'illustrazione delle proposte modificative dell'articolo 15.

Riteniamo che definire in questo modo il paniere sia sbagliato, perchè si deve fare riferimento, così come viene detto in un nostro successivo emendamento, essenzialmente alle fonti primarie, cioè alla pubblicità sui quotidiani, sui periodici, per televisione e per radio.

Per questa ragione, ci ritroviamo nelle argomentazioni espresse dai colleghi Fiori e Riva, ed esprimiamo il nostro voto favorevole sull'emendamento 15.7, da essi presentato.

MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, tra le osservazioni svolte dal collega Riva, ritengo che una possa essere accolta. Non sono d'accordo (e confermo il parere precedentemente espresso) sulla esclusione dei libri dal paniere, in quanto essi costituiscono un mezzo di influenza sull'opinione pubblica; peraltro, ho poi la sensazione che il non prevederli non toglierebbe nulla in termini reali alle situazioni di fatto.

Credo che debba essere mantenuta l'espressione: «vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi», ma riconosco che le parole: «e simili» possono generare un certo equivoco.

Quindi, potrei essere favorevole sull'emendamento 15.7, a condizione che preveda soltanto la soppressione delle parole «e simili».

Solo su questa limitatissima parte, al fine di rendere inequivoco quanto si vuol dire, posso accettare il contenuto dell'emendamento 15.7, presentato dai senatori Fiori e Riva. Presento comunque per chiarezza il seguente emendamento:

Al comma 4, sopprimere le parole: «e simili».

15.27

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.7, presentato dai senatori Fiori e Riva.

Non è approvato.

CROCETTA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.23, presentato dai senatori Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.27, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.22, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.24, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 15.5, presentato dal senatore Lipari, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Onorevole Presidente, voteremo contro l'articolo 15 perchè esso, nella stesura che è stata definita, anzichè introdurre una normativa *antitrust* che limiti il potere delle grandi concentrazioni, sanziona questo potere. Il Governo non è partito da criteri di democrazia, di vera limitazione delle concentrazioni, calandoli poi nella realtà. No: ha fatto il cammino inverso, ha costruito un abito su misura per una situazione di fatto che delinea lo strapotere delle concentrazioni e in particolare di una di esse.

Questo gruppo, che ha fortissime protezioni e soggezioni nell'area di governo è, come sanno tutti, quello che fa capo al signor Berlusconi. È significativa la vicenda di questi anni. Allorchè questo gruppo era soprattutto forte nella carta stampata, fu inventata la cosiddetta «opzione zero»; in sostanza, si riconosceva così la posizione dominante della Fiat nella carta stampata e del gruppo Berlusconi nell'elettronica. Poi le cose sono andate avanti: Berlusconi, forte non solo della sua iniziativa, ma di fortissimi appoggi politici, è giunto alle tre reti televisive, si è impadronito del 16,25 per cento dei quotidiani, di una quota grande dell'editoria libraria e di un gruppo decisivo di periodici. Ed ora, con una meschina «gherminella» che consente di calcolare i periodici ad un fine (la pubblicità) e non calcolarli ad altro fine (gli intrecci), si sancisce una situazione oligopolistica di fatto che ha scarsi paragoni in altri paesi. È vero, Berlusconi dovrà lasciare dei quotidiani, ma manterrà tre reti televisive, l'editoria, i periodici, i circuiti cinematografici, una quota

decisiva della pubblicità: 4 mila miliardi su 6 mila. Che cosa ha a vedere tutto ciò, signori del Governo, con il pluralismo e con la normativa *antitrust*? Proprio nulla. E vorrei dire all'onorevole Mammi, se mi ascolta, che il suo appello ricorrente (meglio questa legge, chissà che cosa capiterà tra qualche tempo) vuol dire che voi siete solo in condizioni di inseguire ciò che il potere economico determina e non siete in condizioni di determinare assolutamente nulla.

Ecco, colleghi, la questione che abbiamo davanti: una questione che trascende lo stesso tema delle comunicazioni, pur fondamentale, e investe il tema decisivo delle concentrazioni economiche e del rapporto tra potere politico e potere economico, dei contenuti della democrazia.

So di dire parole forti, ma sono parole dette perchè sono scritte nei fatti. Voi, signori del Governo, avete deciso sotto tutela e ogni sforzo si è compiuto per mettere sotto tutela il Parlamento. Io vedo in ciò che è accaduto ieri, nella rottura di ferree discipline di maggioranza e nell'impazienza di coscienze libere che si è manifestata in quest'Aula, qualcosa che va oltre la stessa questione delle comunicazioni e che nessuno può ridurre meschinamente a manovre politiche. Vi è nel nostro Parlamento una crescente insofferenza verso la pretesa che esso sia ingessato dentro accordi di potere conclusi dietro le quinte, anche se con brutale rudezza. Vi è nel Senato una crescente aspirazione a riconquistare il ruolo, che la Costituzione gli assegna, di libera espressione della volontà collettiva. Noi ci auguriamo che questo moto cresca e divenga irresistibile, perchè da esso, dal suo divenire, dipendono i contenuti reali della nostra democrazia.

È questo il senso del nostro voto contro l'articolo 15 nel testo proposto. Così noi, votando contro l'articolo 15, votiamo per una vera legislazione *antitrust*, ma ancor più per la dignità del Parlamento, per l'autonomia del potere politico, per i diritti dei quali dobbiamo tutti essere gelosi custodi. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo ora all'esame di un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 16, precedentemente accantonato:

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Divieto di posizioni dominanti nell'attività di produzione e distribuzione di programmi)

1. Nessun soggetto, impresa, gruppo di imprese o imprese fra loro collegate può esercitare contemporaneamente attività di produzione o di distribuzione di programmi destinati ad emittenti radiotelevisive, comunque realizzati o distribuiti e controllare più di 3 emittenti radiotelevisive.

2. Nessun soggetto, impresa, o gruppo di imprese può controllare, anche indirettamente, più società di produzione o distribuzione di programmi per l'emittenza radiotelevisiva.

3. I contratti di fornitura dei programmi non possono avere durata superiore a tre anni».

16.0.1
(Nuovo testo)

FILETTI, VISIBELLI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra che l'emendamento possa essere ancora sostenuto in quanto ipotizza un caso particolare, la presenza cioè in Italia (e anche in un territorio più ampio dell'Italia, ad esempio in Europa) di una azienda che, oltre a controllare tre reti televisive, che sono il limite massimo consentito per l'esercizio di questa attività in Italia, possa anche controllare e condurre la fornitura su ampio campo e ampio spettro di programmi destinati a emittenti televisive. L'emendamento tende quindi ad entrare in questa ipotesi, anche se remota rispetto alla realtà italiana, e comunque a configurare una regola che può servire anche nel futuro.

Credo che se non esistono controindicazioni, che il Ministro vorrà precisare, tali da determinare l'opportunità dell'abbandono, ritengo necessario che questo emendamento venga discusso ed approvato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GOLFARI, *relatore*. Signor Presidente, ci sarebbe da fare un lungo discorso su questo emendamento, presentato dal senatore Filetti, dal senatore Visibelli e da altri senatori, ma mi voglio soffermare soltanto su un particolare: il fatto di non poter essere contemporaneamente impresa di produzione e di distribuzione di programmi, oltre che emittente radiotelevisiva, la qual cosa va contro la logica della multimedialità dell'attività in questo settore. Chiedo solo ai senatori Filetti e Visibelli se hanno tenuto in considerazione il fatto che la stessa RAI sarebbe incompatibile con questo genere di attività. Il servizio pubblico non potrebbe più fare produzione.

SANESI. Si intende che fino a tre emittenti radiotelevisive è consentito.

GOLFARI, *relatore*. Fino a tre emittenti radiotelevisive è un'altra cosa (*Commenti dalla destra*), ma si tratterebbe di controllare più di tre emittenti radiotelevisive. Questa è una condizione. (*Commenti del senatore Rastrelli*). Comunque, anche per quanto riguarda i restanti commi il relatore è contrario, per cui esprime un parere negativo sull'intero emendamento.

* MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, richiamerei l'attenzione del senatore Filetti su una controindicazione (come egli l'ha definita) possibile di sostanza: il vietare a gruppi che controllino tre emittenti radiotelevisive e la produzione e la distribuzione di programmi radiotelevisivi, a mio giudizio, contrasta con un'esigenza di fondo. Sappiamo tutti che non solo il gruppo privato più presente nel mercato italiano, ma anche e soprattutto la RAI producono numerose opere e controllano... (*Commenti dalla destra*). Lei parla di «più di tre emittenti radiotelevisive». Allora, senatore Filetti, l'ipotesi non sussiste perchè la legge non consente il controllo di più di tre reti sul mercato italiano. Comunque, sussiste la controindicazione di fondo. C'è uno sforzo, in sede europea, giacchè le cifre dell'*import-export* dei prodotti audiovisivi dimostrano che importiamo assai più di quel poco che esportiamo, volto a potenziare la produzione audiovisiva. Direi, pertanto, che in questa congiuntura e in questa situazione qualsiasi limitazione che non consente la realizzazione di questo sforzo potrebbe essere controindicata.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RASTRELLI. Preoccupati per quanto ha detto l'onorevole Ministro, ritiriamo l'emendamento 16.0.1.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi oggi in due sedute pubbliche, la prima alle ore 16 e la seconda alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,25).

Allègato alla seduta n. 362**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

In data 20 marzo 1990, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

VITALE, GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, CANNATA e POLLINI. - «Norme per le fusioni tra enti creditizi di rilevante dimensione» (2179);

ANDRIANI, LIBERTINI, GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, CANNATA, VITALE e POLLINI. - «Disposizioni in materia di conferimenti e fusioni di aziende» (2180);

SANESI, FILETTI, RASTRELLI, MISSERVILLE, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, SIGNORELLI, SPECCHIA e VISIBELLI. - «Interventi per la salvaguardia di Firenze» (2181).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

COVIELLO, VERCESI, MICOLINI, SALERNO, DIANA, AZZARÀ, CARTA, BUSSETI, CHIMENTI, LAURIA, ZANGARA, MANZINI, EMO CAPODILISTA, DONATO, PARISI, MURMURA, GIACOVAZZO, TAGLIAMONTE, VENTRE, SARTORI, DE ROSA, GRASSI BERTAZZI, CAPPUZZO, PINTO, GIAGU DEMARTINI, SANTALCO, PERUGINI, POLI, DI STEFANO, PULLI, COVELLO, PERRICONE, BOSCO, PATRIARCA, TOTH, ZECCHINO, MEZZAPESA e ORLANDO. - «Norme per il soccorso e la ripresa produttiva delle aziende agricole meridionali colpite dalla siccità nel corso dell'anno 1990» (2182);

FONTANA Walter, ALIVERTI, AZZARETTI, BERLANDA, BONALUMI, BONORA, CITARISTI, COLOMBO, DIANA, FONTANA Elio, GOLFARI, GRANELLI, GUZZETTI, REZZONICO, SALVI, VERCESI e LEONARDI. - «Costituzione dell'Ente per la villa reale di Monza» (2183);

VENTRE. - «Modifiche alle circoscrizioni delle preture di Santa Maria Capua Vetere e di Caserta» (2184).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

CALLARI GALLI ed altri. - «Norme per lo sviluppo e la qualificazione degli asili nido» (1925), previ pareri della 1^a, della 5^a, della 6^a, della 11^a,

della 12^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

BOATO ed altri. - «Norme per la produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli biologici» (2132), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 7^a, della 11^a, della 12^a, della 13^a Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

In data 20 marzo 1990, su richiesta di un quinto dei componenti la 2^a Commissione permanente (Giustizia), a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, i disegni di legge: SPADACCIA ed altri. - «Misure penali e civili urgenti per la lotta alla corruzione nelle pubbliche funzioni ed alla criminalità organizzata contro gli interessi economici e finanziari della pubblica amministrazione» (58); CASOLI ed altri. - «Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione» (688) e «Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione» (2078) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Mellini ed altri; Nicotra e Bianchini; Gargani; Andò ed altri; Fracchia ed altri; Fiandrotti; Staiti di Cuddia delle Chiuse; Battistuzzi ed altri*) (Approvato dalla 2^a Commissione permanente della Camera dei deputati), già assegnati alla Commissione stessa in sede deliberante, sono stati rimessi alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro delle finanze ha trasmesso, con lettera in data 20 marzo 1990, lo schema di decreto relativo alla effettuazione delle lotterie nazionali, previsto dalla legge 26 marzo 1990, n. 62 (n. 91).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, è stata deferita alla 6^a Commissione permanente che dovrà esprimere il proprio parere entro il 20 aprile 1990.

